



REGOLAMENTO TECNICO ORGANIZZATIVO

SETTORE NAZIONALE

CICLISMO

(agg. 2023)

Premessa

Il presente Regolamento viene redatto in conformità dell'art. 2.1 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014, il quale riguardo la promozione e l'organizzazione delle attività agonistiche di prestazione impone l'esclusivo riferimento ai Regolamenti Tecnici delle Federazioni Sportive nazionali. Se ne deduce che per quanto non contemplato la Struttura Tecnica dovrà attenersi ai principi dettati dal R.T. Amatoriale della Federazione Italiana Ciclistica.

Il Dipartimento Nazionale Ciclismo, di seguito denominato **Libertas Ciclismo**, elabora proposte in materia di organizzazione tecnica, gestionale ed amministrativa al fine di valorizzare il ciclismo amatoriale nazionale. Ad essa è attribuito, inoltre, il compito di elaborare il Regolamento dell'attività ciclistica, da sottoporre all'esame della Direzione Tecnica Nazionale ed alla approvazione della Giunta Nazionale del CNS Libertas.

La Libertas Ciclismo promuove l'affiliazione delle associazioni sportive dilettantistiche che praticano la disciplina del ciclismo, nonché il tesseramento di tutte le categorie relative, in conformità dello Statuto e Regolamento del CNS Libertas.

La Libertas Ciclismo provvede ad organizzare e gestire l'attività ciclistica in aderenza ai principi della F.C.I. ed in base alle convenzioni con essa di volta in volta stipulate e secondo le direttive dell'Area Tecnico Organizzativa Libertas. Propone il calendario nazionale delle corse riservate alla disciplina, delibera eventuali iniziative da assumere per la tutela dei diritti e degli interessi del ciclismo e delle sue componenti, svolge ogni altro compito, anche di carattere promozionale, inerenti il settore di competenza.

CRITERI DI CARATTERE GENERALE

La Libertas Ciclismo disciplina, coordina e controlla l'attività cicloturistica e cicloamatoriale con i propri Responsabili Nazionali, Regionali e Provinciali in collaborazione con i Comitati periferici di appartenenza. Gli associati Libertas che intendano svolgere la specifica attività cicloturistico/amatoriale devono essere in possesso della relativa tessera facoltativa "ciclismo" con i peculiari aspetti e premi assicurativi. Il tesseramento comporta l'impegno al rispetto dello Statuto e del Regolamento del CNS Libertas, nonché del presente Regolamento Tecnico, della normativa CONI, delle norme riguardanti il Regolamento Antidoping e delle prescrizioni Sanitarie di legge.

La validità della tessera segue il periodo di affiliazione scelto dall'A.S.D. di appartenenza (anno sportivo/solare). Sarà valida, previo versamento della quota annualmente stabilita, per ogni attività ciclistica del CNS Libertas e per quelle organizzate da tutti gli altri EPS e F.C.I. e dalle loro associazioni affiliate.

PARTE PRIMA

AREA ORGANIZZATIVA

Art. 1 - La Struttura

Art. 1.1 - Il Responsabile Nazionale

Il Responsabile Nazionale della Libertas Ciclismo, viene incaricato dalla Giunta Nazionale del CNS Libertas ed ha il compito di:

- proporre, contestualmente alla Direzione Tecnica Nazionale ed alla Giunta del CNS Libertas, i componenti della Commissione Nazionale;
- coordinare e convocare, su propria iniziativa o su proposta della maggioranza dei suoi componenti, la **Commissione Nazionale Libertas Ciclismo**;
- proporre al Presidente Provinciale i **Responsabili Provinciali e i Componenti di Commissione**, al Presidente Regionale i **Componenti delle Commissioni Regionali**;
- individuare, anche su proposta dei Responsabili, i collaboratori dei **Settori Tecnici da sottoporre all'approvazione della G.N. Libertas**;
- svolgere funzioni di controllo su tutto il territorio nazionale.

Art. 1.2 - La Commissione Nazionale

- La Commissione Nazionale Libertas Ciclismo, di seguito **C.N.L.C.**, è costituita dal **Responsabile Nazionale Libertas Ciclismo** e da altri **5 componenti** nominati dalla Giunta del CNS Libertas ai quali verrà affidato il coordinamento della Commissione Regionale di una o più regioni;
- ogni componente **C.N.L.C.** sarà Responsabile di uno dei seguenti **Settori: Strada - Fuoristrada - Cicloturismo - Studi - Relazioni Esterne**;
- per rispondere ad esigenze di carattere tecnico, i Responsabili di Settore verranno individuati in accordo tra i componenti della **C.N.L.C.** nella prima riunione utile in cui si procederà anche all'elezione, al proprio interno, di un **Segretario** che si occuperà della stesura e ratifica degli atti formali;
- ogni **Settore** sarà costituito da n° 3 collaboratori, compreso il Responsabile, che rappresenteranno le tre aree geografiche nazionali Nord-Centro-Sud;
- la **C.N.L.C.** sarà regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti;
- le decisioni della **C.N.L.C.** dovranno essere deliberate a maggioranza; in caso di parità del numero di voti, il voto del Responsabile Nazionale varrà doppio;
- la **C.N.L.C.** dovrà essere convocata dal Segretario della Commissione, su indicazione del Responsabile Nazionale, fino a 2 volte all'anno:
 - dal 15 al 30 Ottobre di ogni anno per la programmazione dell'attività ciclistica dell'anno seguente;
 - dal 1 al 15 Aprile per coordinare le fasi finali dei vari Campionati Interregionali e Nazionali e per eventuali correzioni nei calendari in atto;
- la convocazione delle riunioni della **C.N.L.C.** deve avvenire per iscritto a mezzo lettera posta elettronica e contenere la data, la sede della riunione, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori e deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data di svolgimento a tutti i componenti.
- per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione nazionale della Libertas Ciclismo si avvale degli uffici amministrativi del CNS Libertas.

Alla **C.N.L.C.** sono attribuiti i seguenti compiti:

- proporre, tramite la Direzione Tecnica Nazionale, alla **Giunta Nazionale del CNS Libertas** il calendario nazionale delle corse riservate ai settori *Strada - Fuoristrada - Cicloturismo*;
- svolgere la funzione di collegamento tra le Commissioni Regionali;
- predisporre il Regolamento tecnico e disciplinare del Settore;
- nomina il Collegio di Giuria per le gare iscritte al calendario nazionale;
- coordinare le attività ed iniziative rivolte alla formazione ed aggiornamento dei quadri tecnici nell'ambito del settore Studi in collaborazione con il Settore Formazione del CNS Libertas;
- tramite il *Settore Relazioni Esterne*, promuovere e coordinare l'immagine della Libertas Ciclismo, pianificando la comunicazione integrata e multicanale delle attività per ampliarne l'audience di riferimento e sviluppando strategie digitali in target che integrino sito istituzionale, social networking e digital PR.

Art. 1.3 - Il Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale della Libertas Ciclismo, sentito il Presidente del C.R. Libertas di pertinenza, viene nominato dalla Giunta Nazionale del CNS Libertas ed ha il compito di:

- coordinare e convocare, su propria iniziativa o su proposta della maggioranza dei suoi componenti, la Commissione Regionale Libertas Ciclismo;
- svolgere funzioni di controllo su tutto il territorio regionale.

Art. 1.4 - La Commissione Regionale

– La Commissione Regionale Libertas Ciclismo, di seguito **C.R.L.C.**, è costituita dal Coordinatore Regionale e da altri 4 componenti. Questi vengono individuati dal Responsabile Nazionale della Libertas Ciclismo di cui all'art. 1.1, su propria iniziativa o su proposta del Coordinatore Regionale, e saranno Responsabili dei seguenti **Settori**: *Strada - Fuoristrada - Cicloturismo - Studi*;

– per rispondere alle esigenze di carattere tecnico le nomine dei Responsabili di Settore verranno definite in accordo tra i componenti della **C.R.L.C.** nella prima riunione utile dove si procederà anche all'elezione, al proprio interno, di un *Segretario* che si occuperà della stesura e ratifica degli atti formali;

– la **C.R.L.C.** è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti; la **C.R.L.C.** dovrà essere convocata dal Segretario, su indicazione del Coordinatore Regionale, fino 2 volte all'anno:

- dal 1 al 15 Novembre di ogni anno per la programmazione dell'attività ciclistica dell'anno seguente;
- dal 15 al 30 Aprile per coordinare le fasi finali dei vari Campionati Regionali e Interregionali e per apportare eventuali correzioni nei calendari in atto nell'ambito del proprio territorio;
- le decisioni della **C.R.L.C.** dovranno essere deliberate a maggioranza; in caso di parità del numero di voti, il voto del Coordinatore Regionale varrà doppio;
- la convocazione della **C.R.L.C.** può anche essere richiesta al Coordinatore Regionale, tramite il Segretario, con lettera formale sottoscritta dalla maggioranza dei suoi componenti che ne motivano l'urgenza;
- la convocazione delle riunioni della **C.R.L.C.** deve avvenire per iscritto a mezzo posta elettronica e contenere la data, la sede della riunione, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori e deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data di svolgimento a tutti i componenti.

Alla **C.R.L.C.** sono attribuiti i seguenti compiti:

- proporre all'approvazione del Presidente Regionale Libertas il calendario delle corse riservate ai settori *Strada - Fuoristrada - Cicloturismo*;
- nomina il Collegio di Giuria per le gare iscritte al calendario regionale;
- svolgere la funzione di collegamento con le Commissioni Provinciali;
- coordinare le attività ed iniziative rivolte alla formazione ed aggiornamento dei quadri tecnici nell'ambito del settore *Studi*;

Art. 1.5 - Il Responsabile Provinciale

Il Responsabile Provinciale della Libertas Ciclismo e i componenti della Commissione Provinciale vengono nominati dal Presidente Provinciale Libertas su proposta del Responsabile Nazionale della Libertas Ciclismo. Il Responsabile Provinciale della Libertas Ciclismo ha il compito di:

- proporre al Responsabile Nazionale i componenti della Commissione Provinciale;
- coordinare e convocare, su propria iniziativa o su proposta della maggioranza dei suoi componenti, la Commissione Provinciale Libertas Ciclismo;
- svolgere funzioni di controllo sulla regolarità del tesseramento e sull'attività delle Associazioni sportive affiliate sul proprio territorio che praticano la disciplina del ciclismo.

Art. 1.6 - La Commissione Provinciale

– La Commissione Provinciale Libertas Ciclismo, di seguito **C.P.L.C.**, è costituita dal Responsabile Provinciale e da altri 4 componenti che saranno Responsabili dei seguenti **Settori**: *Strada - Fuoristrada - Cicloturismo - Relazioni Esterne*;

– per rispondere alle esigenze di carattere tecnico le nomine dei Responsabili di Settore verranno definite in accordo tra i componenti della **C.P.L.C.** nella prima riunione utile dove si procederà anche all'elezione, al proprio interno, di un *Segretario* che si occuperà della stesura e ratifica degli atti formali;

– la **C.P.L.C.** sarà regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti; la **C.P.L.C.** dovrà essere convocata dal Segretario, su indicazione del Responsabile Provinciale, almeno 2 volte all'anno:

➤ dal 16 al 30 Novembre di ogni anno per la programmazione dell'attività ciclistica dell'anno seguente;

➤ dal 1 al 15 Maggio per coordinare le fasi finali dei vari Campionati Regionali e Interregionali e per apportare eventuali correzioni nei calendari in atto nell'ambito del proprio territorio;

– le decisioni della **C.P.L.C.** dovranno essere deliberate a maggioranza; in caso di parità del numero di voti, il voto del Responsabile Provinciale varrà doppio;

– la convocazione delle riunioni della **C.P.L.C.** deve avvenire per iscritto a mezzo posta elettronica e contenere la data, la sede della riunione, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori e deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data di svolgimento a tutti i componenti.

Alla **C.P.L.C.** sono attribuiti i seguenti compiti:

- proporre all'approvazione del Presidente Provinciale Libertas il calendario delle corse riservate ai settori *Strada - Fuoristrada - Cicloturismo*;
- nomina il Collegio di Giuria per le gare iscritte al calendario provinciale;

- tramite il Responsabile del *Settore Relazioni Esterne*, servirsi di ogni risorsa a disposizione per la massima divulgazione e promozione dell'attività in ambito nazionale e regionale, strutturando una comunicazione multicanale attraverso sito istituzionale, social networking e media tradizionali.

Art. 2 - I Settori

Art. 2.1 - Il Settore Strada

- Il Settore Strada si occupa dell'attività su strada, dalla categoria "cucciolo" a tutte le categorie amatoriali;
- al Responsabile del Settore Strada compete, nei momenti in cui ravvisi la necessità della concertazione, oltre ai compiti derivatigli dallo specifico incarico ricoperto, il coordinamento fra le seguenti gare: *Pista - Tipo pista - Criterium - Cronometro - Fondo*.

Art. 2.2 - Il Settore Fuoristrada

- Il Settore Fuoristrada si occupa dell'attività fuoristrada dalla categoria "cucciolo" a tutte le categorie amatoriali;
- al Responsabile del Settore Fuoristrada compete, nei momenti in cui ravvisi la necessità della concertazione, oltre ai compiti derivatigli dallo specifico incarico ricoperto, il coordinamento fra le seguenti tipologie di gara: *MTB (XC - XCM – Endurance), downhill, uphill, ciclocross, bmx, trials, enduro*.

Art. 2.3 - Il Settore Cicloturismo

- Il Settore Cicloturismo si occupa dell'attività cicloturistica su strada ed in fuoristrada delle categorie "cicloturisti" e "ciclosportivi";
- al Responsabile del Settore Cicloturismo compete, nei momenti in cui ravvisi la necessità della concertazione, oltre ai compiti derivatigli dallo specifico incarico ricoperto, il coordinamento fra i seguenti manifestazioni, su strada ed in MTB: *Brevetti, Pedalate Ecologiche e Randonnée*.

Art. 2.4 - Il Settore Studi

- Il Settore studi programma, attua e coordina le attività di formazione, informazione e ricerca della Libertas Ciclismo;
- elabora proposte, progetti ed osservazioni in ordine alle discipline del ciclismo, tenendo conto della sua evoluzione sociale, economica, formativa e gestionale;
- promuove, organizza e coordina la formazione e l'aggiornamento dei quadri tecnici (direttori sportivi, tecnici regionali e nazionali), dei quadri dirigenziali (dirigenti di società e delle strutture federali) e delle altre figure professionali (direttori di corsa e di organizzazione, giudici di gara, team manager, etc...) operanti all'interno della Libertas Ciclismo in conformità del Regolamento del Settore Formazione del CNS Libertas.

Art. 2.5 - Il Settore Relazioni Esterne

- Il Settore Relazioni Esterne segue una comune strategia di Brand con il CNS Libertas e l'ufficio marketing e comunicazione della Libertas nazionale in ordine:
- alla strategia di comunicazione esterna, rivolta all'individuazione di target potenziali e alla costruzione di una immagine chiara e coerente di Brand;

- alla comunicazione interna, attraverso un coordinamento ed un confronto continuo con il territorio.

Art. 3 - Durata e sostituzione dei componenti i Settori e Commissioni

Tutte le Strutture e le Commissioni Nazionali dureranno in carica per tutto il quadriennio olimpico. Il Responsabile Nazionale può proporre, su propria iniziativa o su proposta della **C.N.L.C.**, a motivato giudizio, la sostituzione di uno o più componenti delle Commissioni e delle Strutture della Libertas Ciclismo.

Art. 4 - Accettazione degli Incarichi e delle Nomine

I Responsabili e le persone nominate devono essere obbligatoriamente tesserati alla Libertas e nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta, inviata dal Presidente del CNS Libertas, dal Presidente Regionale e dal Presidente Provinciale, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione o meno dell'incarico.



PARTE SECONDA

AREA TECNICA

Art. 1 - Classificazione dell'attività

Art. 1.1 - È **Attività Cicloturistica** quella riguardante manifestazioni aventi lo scopo di svago, incontro sociale, tipo brevetti, escursioni, pedalate ecologiche, randonné, ecc., svolte ad andatura controllata, dalle quali rimane assolutamente esclusa ogni forma di agonismo e durante le quali vige sempre obbligo del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Art. 1.2 - L'**attività Cicloamatoriale** include le manifestazioni agonistiche competitive, con partenze simultanee o individuali, con tracciati da percorrere ad andatura libera, con il rilevamento di tempi e posizioni di arrivo, conseguenze redazione di classifiche, comunque con l'obbligo del rispetto delle norme del Codice della Strada e dei requisiti previsti dallo specifico regolamento della manifestazione.

Art. 2 - Tesseramento

Art. 2.1 - Il tesseramento deve essere effettuato attraverso una A.S.D. affiliata dal Comitato Provinciale competente per territorio, in subordine della "Commissione Territoriale Libertas Ciclismo" secondo le norme previste dal presente Regolamento. Il rilascio della tessera è facoltativo. Avverso al provvedimento di diniego, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, che delibererà alla prima riunione utile. La tessera associativa è l'unico documento valido per la partecipazione all'attività. Ne consegue che nessuna fotocopia potrà sostituire la tessera sociale all'atto dell'iscrizione. Nell'ambito del territorio di appartenenza, come documento probatorio, si possono tenere validi gli elenchi associati.

Art. 2.2 - Non potranno essere tesserati tra i dirigenti soggetti di cui alla delibera CONI n° 450 del 20 dicembre 2011 (Direttiva concernente la "Tutela dell'etica sportiva"). Inoltre, non potranno essere tesserati "Cicloamatori" i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), per vicende legate al doping. Il legale rappresentante della società affiliata ha la responsabilità di far sottoscrivere, a ciascuno degli associati che intendano tesserarsi quali Cicloamatori, una dichiarazione etica (**All. 2**) che attesti l'inesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria superiori a mesi 6 (sei), per motivi legati al doping, e l'obbligo di immediata informazione all'ente, in caso di successive sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria a suo carico.

Art. 2.3 - Il Responsabile Provinciale Libertas Ciclismo, o un componente della Commissione Territoriale, dopo averne constatato la validità, consegnerà la tessera, compilata in tutte le sue parti, al Presidente dell'A.S.D. regolarmente affiliata, che da quel momento ne diventerà il custode. L'iscrizione alle gare dovrà pervenire esclusivamente per il tramite della propria A.S.D. e la tessera dovrà essere esibita il giorno della gara, qualora ne venga fatta richiesta da parte della Giuria.

Art. 2.4 - Relativamente all'attività di ciclismo, non è consentito il tesseramento a più EPS e/o FCI.

Art. 2.5 - Per il tesseramento di giovani dai 5 ai 18 anni, la A.S.D. titolare del tesseramento dovrà richiedere una dichiarazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà, che autorizzi il tesseramento e la pratica dell'attività Libertas, nonché di attività di organismi terzi che ne prevedano la partecipazione.

Art. 3 - Trasferimento dei corridori

Art. 3.1 - I tesserati possono trasferirsi ad altro Ente di promozione Sportiva o F.C.I., tramite rinuncia al tesseramento per mezzo di lettera raccomandata, da inviare al CNS Libertas. La tessera dovrà essere riconsegnata al Responsabile Libertas Ciclismo di competenza, che provvederà a tagliarla in 2 parti e riconsegnarla al Comitato Provinciale di appartenenza.

Art. 3.2 - I tesserati possono trasferirsi ad altra A.S.D. affiliata al CNS Libertas solo ed esclusivamente se entrambe le parti sono favorevoli. In questo caso, il trasferimento sarà subordinato al nulla osta da parte dell'A.S.D. dell'atleta già tesserato, contemporaneamente alla richiesta di nuovo tesseramento da parte dell'altra A.S.D. L'atleta dovrà osservare una sospensione alla partecipazione alle gare di 15 gg, dalla data dell'invio della rinuncia al nuovo tesseramento. La tessera dovrà essere riconsegnata al Responsabile Libertas Ciclismo di competenza, che provvederà a tagliarla in 2 parti e riconsegnarla al Comitato Provinciale di appartenenza.

Art. 3.3 - Nel corso dell'anno sportivo, è consentito il passaggio di categoria da Cicloturista a Cicloamatore, ottemperando alla normativa sanitaria di idoneità medica prevista dal D.M. 18.2.1982 e successive modifiche.

Art. 4 - Categorie

Art. 4.1 - La tessera, documento di identità ai soli fini sportivi, viene rilasciata per ambo i sessi per una delle seguenti categorie:

- **Giovanissimi** promozionale: dai 7 ai 12 anni per ambo i sessi (unicamente BMX e TRIAL, oppure attività ludica in luoghi circoscritti).
- **Esordienti**: dai 13 ai 14 anni - cat. Maschile e Femminile
- **CICLOTURISTI**: dai 13 anni, per ambo i sessi (*vietata ogni forma di agonismo*)
- **CICLOAMATORI UOMINI**

CLASSIFICAZIONE	FASCIA D'ETA'
Junior Sport	15/18 anni
Elite Sport	19/29 anni
Master 1	30/34 anni
Master 2	35/39 anni
Master 3	40/44 anni
Master 4	45/49 anni
Master 5	50/54 anni
Master 6	55/59 anni
Master 7	60/64anni
Master 8	65 anni e oltre

- **CICLOAMATORI DONNE**

CLASSIFICAZIONE	FASCIA D'ETA'
Junior Women Sport	15/18 anni
Elite Women Sport	19/29 anni
Master Women 1	30/34 anni
Master Women 2	35/39 anni
Master Women 3	40/44 anni
Master Women 4	45/49 anni
Master Women 5	50/54 anni
Master Women 6	55/59 anni
Master Women 7	60/64 anni
Master Women 8	65 anni e oltre

4.3 - Sarà compito dei responsabili provinciali specificare nella tessera di ogni atleta la categoria di appartenenza: CICLOAMATORE o CICLOTURISTA, come da schema riassuntivo (**All.1**). Nessun'altra dicitura generica come per esempio "ciclista" validerà la tessera.

4.4 - La categoria di tesseramento disciplina le eventuali limitazioni alla partecipazione ad eventi e manifestazioni, come da tabella seguente:

CATEGORIA	LIMITAZIONE
CICLOAMATORE cat. Elite Sport e Master tutte M/F	Nessuna

CICLOAMATORE
cat. JMS e JWT
CICLOTURISTA

Eventi competitivi: fino ad un max di 120 km
Eventi non competitivi: fino ad un max di 200 km
Non può partecipare agli eventi competitivi
Eventi non competitivi fino ad un max di 70 km +
10% (cicloturistiche, pedalate ecologiche,
culturali e turistiche)

Art. 5 - Requisiti per la partecipazione all'attività cicloamatoriale

Art. 5.1 - Per il tesseramento, annuale o giornaliero, è necessario presentare l'opportuna certificazione di idoneità alla pratica sportiva per il ciclismo, che deve essere rilasciata dai competenti centri di medicina dello sport, dai medici specialisti in medicina dello sport o, solo per il certificato di idoneità non agonistica, anche dal medico di famiglia e/o dal pediatra, come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale riepilogata nella seguente tabella:

TESSERA	CERTIFICATO
CICLOAMATORE	Idoneità agonistica ex DM 18/2/82
CICLOTURISTA	Idoneità non agonistica ex DM 24/04/13 e successivo DM del 8/08/2014 secondo il modello di cui all'allegato C dei suddetti decreti e come da allegato 2 delle presenti norme attuative o idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (come da D.M. del 24.04.2013 – allegato D e come da allegato 1 alle presenti norme) o idoneità agonistica

Art. 5.2 - Verifica delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva

La verifica del costante possesso del previsto requisito di idoneità all'attività sportiva comporta, per ogni gara o manifestazione, competitiva o non competitiva di alto o basso impegno psicofisico i seguenti obblighi:

1) L'organizzatore deve indicare esplicitamente nel Regolamento dell'evento la natura della manifestazione: **competitiva - non competitiva di alto impegno psicofisico - non competitiva di basso impegno psicofisico** e inserire integralmente il seguente testo:

La partecipazione è subordinata al regolare possesso del seguente requisito:

a) per le manifestazioni competitive o non competitive di alto impegno psicofisico:

– per gli atleti tesserati alla FCI o a Ente di promozione sportiva: certificato di idoneità alla pratica agonistica per il ciclismo ex DM 18/02/82 (non sono validi certificati per altre tipologie di sport quali triathlon, duathlon, atletica leggera, ecc.);

– per i soggetti di residenza italiana ma non tesserati alla FCI o a Enti di promozione sportiva: certificato di idoneità alla pratica agonistica per il ciclismo ex DM 18/02/82

– per i soggetti di residenza straniera: certificato di idoneità alla partecipazione di gare ciclistiche agonistiche rilasciato anche da un medico del proprio paese di residenza – come da allegato 3 alle presenti norme (o equivalente);

b) per le manifestazioni non competitive di basso impegno psicofisico:

– per tutti i partecipanti, tesserati e non, italiani: certificato di idoneità alla pratica non agonistica per il ciclismo o idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (come da DM del 24/04/13 - allegato D e - come da allegato 1 alle presenti norme;

– per i soggetti di residenza straniera: titolo equivalente rilasciato anche da un medico del proprio paese di residenza;

- per i soggetti italiani e stranieri, tesserati e non, che abbiano età maggiore o uguale a 70 anni (età solare) partecipanti alle manifestazioni ciclostoriche come da art. 5.5 delle presenti norme certificato di idoneità alla pratica agonistica per il ciclismo ex DM 18/02/82.

Il possesso di tessera sportiva può intendersi alternativo alla verifica del possesso di regolare e adeguato certificato unicamente in caso di tessera sportiva recante il logo DataHealth unitamente alla data di scadenza del certificato di idoneità per il ciclismo agonistico.

2) Per i soggetti con tessera non FCI (sia di residenza italiana che straniera) l'Organizzatore ha l'obbligo di procedere alla verifica del possesso di adeguato certificato di idoneità in una delle seguenti modalità:

a) acquisendo fisicamente copia del certificato di idoneità in validità per il giorno (o i giorni) di gara e verificandone l'esatta rispondenza ai requisiti previsti (con obbligo di successiva conservazione di detta copia per un periodo di almeno sei mesi nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali);

b) procedendo alla lettura dell'eventuale QRcode-DH che dovesse essere prodotto dall'atleta in possesso di tale attestazione (rimane nella responsabilità dell'organizzatore la verifica che la tipologia e la scadenza del certificato riportati nel QRcode-DH sono coerenti con la gara); in questo caso sarà di più semplice soluzione la conservazione della prova della verifica effettuata e la conservazione in modalità digitale della copia del certificato validato da DataHealth.

3) La verifica, da parte del personale addetto, del corretto possesso di adeguato certificato da parte dei partecipanti alla gara potrà avvenire nelle seguenti modalità:

- verifica della tessera FCI con relativo logo DataHealth e data di scadenza compatibile con la gara;
- verifica tramite l'eventuale QRcode-DH;
- verifica tramite visione diretta della copia fisica del certificato previsto per la gara.

Art. 5.5 - In relazione a quanto condiviso e stabilito tra gli organismi di Commissione paritetica Nazionale Ciclismo, nonché in ossequio al regolamento federale, il tesseramento nelle categorie CICLOAMATORI sarà possibile esclusivamente con la produzione della relativa **autocertificazione** (dichiarazione etica), in cui l'interessato certifica l'inesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria superiori a mesi 6 (sei), per vicende legate al doping. La dichiarazione andrà sottoscritta all'atto della richiesta di tesseramento e conservata a cura del Presidente della A.S.D. e/o Società affiliata. La predetta autocertificazione, da produrre tramite l'apposita modulistica in allegato (**All. 2**), va ad aggiungersi alla certificazione medica che attesta l'idoneità a svolgere lo sport ciclismo agonistico

Art. 5.4 - In relazione a quanto stabilito dal Regolamento Federale e delibera di CNC, il tesseramento come CICLOAMATORE per gli ex atleti agonisti M/F quali ex Professionisti, ex Elite, ex Under 23, ex Donne Elite si potrà emettere unicamente dopo il periodo di seguito indicato:

- Atleti professionisti con attività > 2 anni: 4 anni successivi all'ultimo anno in cui hanno partecipato a corse aperte ai professionisti;
- Atleti professionisti con attività < 2 anni: 2 anni successivi all'ultimo anno in cui hanno partecipato a corse aperte ai professionisti;
- Elite M e F (senza contratto) per coloro che hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20 punti: 2 anni successivi all'ultimo tesseramento nella categoria;
- Elite M e F (senza contratto) per coloro che non hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20 punti: 1 anno successivo all'ultimo tesseramento nella categoria;

- Atleti Under 23 per coloro che hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20 punti: 1 anno successivo all'ultimo tesseramento nella categoria;
- Atleti Under 23 per coloro che non hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20 punti: è possibile al termine della stagione il tesseramento come cicloamatore.
- Gli ex atleti agonisti (ex Elite, ex Under 23, ex Donne Elite) che hanno svolto attività, nelle ultime tre stagioni, per il 75%, nelle specialità del Fuoristrada o che sono stati punteggiati nel ranking Top Class Fuoristrada o nel Ranking UCI Fuoristrada, possono partecipare all'attività Master/Amatoriale nelle sole specialità Fuoristrada indicate: XCO/XCM/XCP/XCE/XCT/XCR/XCS/XCU/XCRR/DH/DHN/EN/4X/BMX/TRIALS/CX, ad esclusione, nel primo anno, dei relativi Campionati Italiani.
- Gli atleti ex agonisti M/F maggiorenni tesserati FCI e con idoneità agonistica, possono partecipare, senza periodi di sospensione, alle attività promozionali e sperimentali di e- bike e scatto fisso.

L'elenco degli atleti interessati dagli effetti di cui sopra risulta ufficialmente pubblicato sul sito della Feder ciclismo. Per l'emissione della tessera da "CICLOTURISTA" non sono previste limitazioni.

Per tutte le altre tessere della Libertas Ciclismo, quale Giudice di Gara, Direttore di Corsa, Direttore Sportivo, Scorta Tecnica, Motostaffettista e ASA, Istruttore/Allenatore, rilasciate dalla segreteria Nazionale su richieste delle A.S.D. filtrate dai Comitati Provinciali, vige il Regolamento Nazionale del Settore Formazione Libertas.

Art. 6 - Organizzazione e approvazione delle gare/manifestazioni

Art. 6.1 - Le gare e le manifestazioni cicloturistico/amatoriali possono disputarsi, previa iscrizione nel calendario (provinciale, regionale, nazionale) ed a seguito dell'approvazione del programma di corsa (**All. 3**) da parte dei relativi organi territoriali preposti. La programmazione dell'attività dovrà essere inserita nell'apposita piattaforma sul sito istituzionale del CONI. Lo svolgimento della manifestazione sarà, comunque, subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dal vigente Codice della Strada da parte degli organi amministrativi competenti.

Art. 6.2 - I calendari nazionali ed internazionale sono:

- a) predisposti dalla Commissione Nazionale del Ciclismo Libertas e trasmessi per l'approvazione alla Giunta Nazionale;
- b) compilati sulla base delle richieste delle Società affiliate trasmesse alla Commissione Nazionale del Ciclismo Libertas per il tramite del proprio Comitato competente, che dovrà esprimere per ogni richiesta il proprio parere non vincolante. Tutte le corse/manifestazioni devono mantenere la propria denominazione che, peraltro, potrà essere modificata dalla Commissione Nazionale del Ciclismo Libertas per evitare omonimie con altre gare o manifestazioni.

Art. 6.3 - Le gare si distinguono rispetto a:

1. durata:

- a) di un giorno (amatoriali e cicloturistiche)
- b) di più giorni (amatoriali e cicloturistiche)
- c) a tappe (amatoriali)

2. disciplina:

- a) gara su strada;
- b) gara in fuoristrada (MTB);

3. specialità:

GARE SU STRADA	GARE IN FUORI STRADA
a) criterium	a) cross country (XCO, XCC, XCE)
b) tipo pista	b) cross country a cronometro (XCT)
c) a cronometro (individuale, a coppie, a squadre)	c) cross country in linea (XCP)
d) attività di fondo	d) marathon (XCM)
e) brevetti, pedalate ecologiche, randonné	e) 24 h endurance
	f) downhill, uphill
	g) ciclocross
	h) bmx
	i) trials
	l) enduro (MTB e gravel)
	m) brevetti, pedalate ecologiche, randonné

4. categorie:

- a) cicloturisti;
- b) cicloamatori;

5. importanza territoriale:

- a) prove uniche di Campionato Nazionale, Regionale e Provinciale, nelle quali è in palio il titolo relativo;
- b) prove valide per la classifica del Campionato Nazionale, Regionale e Provinciale.

Art. 6.5 - Lo svolgimento delle gare/manifestazioni su strada e fuoristrada, per gli eventuali tratti su strada, iscritte nei calendari provinciali, regionali e nazionali, è subordinato al rispetto della procedura fissata dall'Art. 9 del codice della strada.

La richiesta di approvazione alla Commissione Libertas Ciclismo di competenza (provinciale, regionale, nazionale) deve essere presentata in termini di tempo tali, che consentano di avanzare richiesta di autorizzazione all'autorità amministrativa, nel rispetto dei tempi fissati dallo stesso codice della strada.

La richiesta di approvazione comporta per la Società organizzatrice l'impegno al rispetto più assoluto delle disposizioni tecniche, di sicurezza e di assistenza sanitaria dettate dal presente Regolamento e dalle norme di legge dello Stato Italiano.

Nessuna corsa può essere organizzata se la Società richiedente non abbia perfezionato la propria affiliazione nel completo rispetto delle relative norme che la disciplinano, o se nei suoi confronti sia stato emesso provvedimento di sospensione da ogni attività da parte dell'organo di giustizia del CNS Libertas.

La Società organizzatrice è responsabile, sul piano della conformità ai regolamenti del CNS Libertas, alle disposizioni dettate dai competenti organi amministrativi dello Stato Italiano, nonché sul piano finanziario, amministrativo e giuridico.

Art. 6.6 Il programma della corsa, compilato in ogni sua parte sui moduli federali, deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- a) *caratteristiche del percorso con indicazione delle misure di sicurezza adottate;*
- b) *dislocazione dei posti di pronto soccorso e centri ospedalieri collocati nelle vicinanze del percorso;*
- c) *dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Direttore di Corsa;*
- d) *indicazione sede di Giuria, segreteria e locali antidoping;*
- e) *nominativi e numeri cellulare Responsabile Società organizzatrice e Addetto anti doping;*
- f) *planimetria, altimetria del percorso e cronotabella di marcia (no per i criterium).*

La Società organizzatrice deve porre a disposizione, quale addetto al Collegio di Giuria, un proprio rappresentante, tesserato, che abbia accettato tale incarico e che non abbia altre mansioni nell'ambito della gara stessa.

Art. 6.7 - Il programma di corsa/manifestazione, con i relativi allegati, deve essere portato a conoscenza delle Società e dei partecipanti, attraverso la pubblicazione sull'organo ufficiale e deve essere illustrato ai partecipanti prima della partenza.

Art. 6.8 - Il programma di a corsa/manifestazione, approvato dalla Commissione ciclismo competente, non può essere modificato nelle norme che attengono direttamente al risultato tecnico, alla sua sicurezza e all'assistenza sanitaria, se non alle seguenti condizioni:

- a) prima della partenza, soltanto con l'approvazione di un rappresentante della Commissione ciclismo competente, in forma scritta o telefonica, a richiesta del Direttore di Corsa o del Responsabile della manifestazione, dandone comunicazione al Presidente di Giuria;
- b) dopo la partenza, con provvedimento del Direttore di Corsa o del Responsabile della manifestazione, previa comunicazione al Presidente di Giuria o, in caso di impossibilità di altra comunicazione, ad uno dei componenti del Collegio di Giuria.

Art. 7 - Premi

Art. 7.1 - Non sono consentite premiazioni in denaro. Tutte le informazioni relative ai premi in palio di qualsiasi natura, individuali e di rappresentanza, devono essere indicati nel programma di gara e portate a conoscenza dei partecipanti preliminarmente alla partenza.

Art. 7.2 - Per le gare a coppie o multiple, il premio di rappresentanza sarà assegnato alla squadra del vincitore, anche se formata da atleti di diverse società di appartenenza.

Art. 7.3 - Il Presidente di Giuria dovrà dare atto sul proprio verbale dell'eventuale mancata effettuazione della premiazione e sulle relative motivazioni. I premi attribuiti e non ritirati sono trattenuti e incamerati dalla società organizzatrice.

Art. 8 - Iscrizioni

Art. 8.1 - Le preiscrizioni online e l'iscrizione alle gare/manifestazioni deve essere effettuata unicamente dal Presidente della A.S.D. di appartenenza del corridore. Qualora una Società venga a conoscenza dell'iscrizione di un proprio tesserato ad una gara/manifestazione, contro la propria volontà, dovrà darne immediata comunicazione scritta, specificandone i motivi, ove possibile, all'organizzatore, prima dello svolgimento dell'evento, il quale provvederà a cancellare l'atleta dall'elenco iscritti, senza obbligo di restituzione dell'eventuale tassa d'iscrizione.

Art. 8.2 - I corridori, per essere iscritti alle gare/manifestazioni devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente tesserati;
- b) appartenere a società non sospesa o radiata.

Art. 8.3 - Il termine utile per le iscrizioni deve essere scritto sul Programma Gara e può essere differenziato secondo il tipo di manifestazione.

Per le gare/manifestazioni su strada, l'elenco degli iscritti, completo di tutti gli elementi richiesti, deve essere consegnato al Presidente di Giuria un'ora prima della partenza (gare/manifestazioni provinciali e regionali) e due ore prima della partenza nelle gare/manifestazioni nazionali e internazionali.

Art. 8.4 - Nell'attività cicloturistica, la società organizzatrice deve presentare al Presidente di Giuria, all'inizio delle operazioni di partenza, i fogli di iscrizione delle singole società partecipanti, convalidati dal capo gruppo.

8.5 - I corridori iscritti ad una gara/manifestazione che non si sia disputata per qualsiasi causa, possono essere iscritti, qualora gli orari lo consentano, ad altra gara riservata alla stessa categoria, fino a mezz'ora prima della partenza, previa comunicazione telefonica alla Società organizzatrice. In tal caso, l'iscrizione potrà essere effettuata per iscritto da un dirigente della società di appartenenza o dall'interessato, presentando unitamente un'attestazione scritta del Presidente di Giuria della gara/manifestazione non disputata.

Art. 9 - Preliminari

Art. 9.1 - In tutte le gare, nel luogo e nei termini stabiliti dal programma approvato della gara, il corridore, oppure un componente del Consiglio Direttivo della Società del quale sia stata riconosciuta l'identità, dovrà presentarsi alla Giuria per la verifica della tessera e per il ritiro dei numeri di partenza.

Art. 9.2 - Nelle gare agonistiche cicloamatoriali nazionali e internazionali i corridori devono:

- a) *radunarsi nel luogo di firma del foglio di partenza, secondo le disposizioni del Giudice di partenza;*
- b) *concludere le operazioni di firma del foglio di partenza secondo le disposizioni del Giudice di partenza e comunque non oltre 30 minuti prima della stessa.*

Art. 9.3 - In tutte le corse/manifestazioni su strada, almeno un'ora prima della partenza nelle gare regionali, e secondo quanto previsto dal relativo programma per le gare nazionali/internazionali, è obbligatoria la *riunione del Direttore di Corsa, con la Giuria ed i Dirigenti di Società*. Nel corso della riunione, dovranno essere trattati gli argomenti di natura tecnica ed in materia di sicurezza, indicati dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 9.4 - Nel caso in cui un partecipante, per qualsiasi causa, sia impedito a prendere la partenza, dopo la verifica delle tessere e il ritiro dei numeri, il Dirigente della Società o il corridore medesimo ha l'obbligo di darne comunicazione al Presidente di Giuria prima della partenza stessa, riconsegnando il numero di gara, consentendo di regolarizzare la posizione del corridore ai fini disciplinari e del controllo antidoping.

Art. 10 - Numeri di gara

Art. 10.1 - L'uso del numero dorsale è obbligatorio nelle gare a livello ciclo amatoriale. I numeri devono avere le cifre nere su fondo bianco, devono essere applicati sulla maglia e verificati dal Giudice di partenza. I fermagli per i numeri dorsali sono a carico dell'atleta o della propria Società di appartenenza. Le Società organizzatrici devono avere comunque a disposizione una riserva di fermagli non usati, per eventuali necessità.

Art. 10.2 - Il numero al telaio è obbligatorio nelle gare su strada (esclusa l'attività di fondo) valide quali prova unica di Campionato Italiano e nelle gare del calendario nazionale/internazionale, con esclusione di quelle a cronometro. I numeri da applicare sul casco e/o sulla bicicletta devono considerarsi aggiuntivi e non sostitutivi dei numeri dorsali, che sono obbligatori per motivi tecnici e di sicurezza.

Art. 10.3 - È ammessa la pubblicità sui numeri, senza penalizzare la loro dimensione. Le dimensioni dei numeri di identificazione sono le seguenti:

NUMERI	ALTEZZA	LUNGHEZZA	CIFRE	SPESSORE	PUBBLICITÀ
DORSALI	18 cm	16 cm	10 cm	1,5 cm	Altezza 6 cm rettangolo parte inferiore
TELAIO	9 cm	13 cm	6 cm	0,8 cm	Rettangolo 2x11 cm sulla parte superiore
CASCO	11 cm	12 cm	7 cm	0,8 cm	

Art. 11 – Dispositivi di protezione e abbigliamento

Art. 11.1 - L'uso del casco rigido omologato è obbligatorio in tutte le corse/manifestazioni su strada e durante gli allenamenti. Esso deve essere indossato già nelle fasi che precedono e seguono immediatamente la gara, in particolare quanto l'atleta veste la maglia di gara con applicato il numero. Il casco deve corrispondere alle norme di sicurezza e di protezione dettate dalle norme vigenti in materia.

Art. 11.2 - I partecipanti alle gare/manifestazioni devono indossare la maglia con i colori sociali, che deve riportare ben visibile sulla parte anteriore, l'esatta denominazione sociale della propria società di appartenenza, in uno spazio non inferiore a 50 cm².

Art. 11.3 - Sugli indumenti di gara, possono essere riportate anche iscrizioni pubblicitarie diverse dalla denominazione sociale, purché tutti gli appartenenti alla medesima società indossino in corsa una maglia identica.

Art. 11.4 - Sono vietate le maglie senza maniche.

Art. 12 – Caratteristiche percorsi gare su strada

Art. 12.1 - Criterium

Per gara di tale specialità si intende una corsa su strada che si svolge su un percorso unico, compreso fra i 2 e i 5 km, da ripetersi più volte. I Criterium debbono svolgersi su percorsi chiusi al traffico, con l'applicazione integrale della normativa prevista dal presente regolamento in materia di assistenza medica, oltre all'adozione da parte della Società organizzatrice delle necessarie misure di sicurezza. Inoltre, per i Criterium:

- dovranno essere predisposti il contagiri e la campana di indicazione acustica traguardi;
- la struttura tecnica competente può limitare il numero dei partenti alle gare, in relazione alle caratteristiche del circuito ed alle categorie dei partecipanti; di tale limitazione deve essere data notizia nel programma di corsa;
- nei Criterium, soltanto la Giuria ha la facoltà di far ritirare dalla gara i corridori doppiati, il cui comportamento potrebbe inficiare la regolarità della corsa o del risultato, o costituire pericolo per gli altri concorrenti;
- se si verificasse il caso che un gruppo di non oltre 9 corridori abbia un giro di vantaggio sul resto del gruppo, al penultimo giro tutti i doppiati disputeranno la volata per i premi successivi, fermandosi quindi per lasciare ai corridori in vantaggio la possibilità di percorrere l'ultimo giro da soli e di disputare la volata per la vittoria e per i posti d'onore;
- se i corridori che hanno conquistato un giro di vantaggio sono più di 9, al penultimo giro tutti i doppiati dovranno essere fermati per lasciare ai soli corridori in vantaggio la disputa della volata.

Art. 12.2 - Gare tipo-pista

Per gara di tale specialità si intende una corsa su strada che si svolge su un percorso unico, di lunghezza inferiore ai 2 km, da ripetersi più volte, per il quale valgono tutte le direttive elencate nel precedente articolo 13.1 – Criterium.

Art. 12.3 - Gare a cronometro

Per gara di tale specialità si intende una corsa su strada che si svolge su un percorso unico, da ripetersi una o più volte, durante la quale i corridori (o le squadre) partono in maniera individuale, con distacchi regolari, secondo ordine ed orari stabiliti dalla Società organizzatrice. Le gare a cronometro debbono svolgersi su percorsi chiusi al traffico, con l'applicazione integrale della normativa prevista dal presente regolamento in materia di assistenza medica, oltre all'adozione da parte della Società organizzatrice delle necessarie misure di sicurezza. Nelle gare a cronometro:

- l'orario di partenza e arrivo devono essere rilevati da un sistema di cronometraggio qualificato;
- la partenza si dà in sella, da fermo, su pedana, laddove disponibile;
- ogni concorrente o squadra può essere seguito da una vettura, con a bordo un giudice di gara, un dirigente societario o personale assistenza tecnica, che potrà trasportare biciclette e ruote di ricambio;
- è vietato sfruttare la scia di altri concorrenti in gara, dai quali bisogna mantenersi ad una distanza minima di 25 m.

Art. 12.4 - Attività di Fondo

L'attività di fondo (*medio fondo* e *gran fondo*) si divide in cicloamatoriale, cicloturistica e mista. I tesserati cicloturisti possono prendere parte alle manifestazioni di livello cicloturistico e misto, ad andatura libera o controllata e senza classifiche individuali.

12.4.1 - L'attività cicloamatoriale si svolge a velocità libera, in manifestazioni a carattere agonistico, con classificazione individuale e di categoria e può esplicarsi in:

- a) mediofondo: percorsi da 81 a 120 km
- b) granfondo: percorsi superiori a 120 km

Le distanze previste potranno avere una tolleranza del 10% (positiva o negativa)

Le gare di fondo debbono svolgersi su percorsi chiusi al traffico e/o opportunamente presidiati, secondo le direttive e le limitazioni imposte dalle Amministrazioni Competenti, con l'applicazione integrale della normativa prevista dal presente regolamento in materia di assistenza medica, oltre all'adozione da parte della Società organizzatrice delle necessarie misure di sicurezza.

12.4.2 - L'attività cicloturistica

L'attività cicloturistica si svolge a velocità controllata e può esplicarsi in:

- a) raduni e attività di fondo: manifestazioni che si svolgono su distanze differenziate superiori agli 80 chilometri di lunghezza non particolarmente impegnativi, la cui distanza non deve superare i 120 chilometri giornalieri, pedalabili a medie non superiori ai 25 km/orari complessivi;
- b) settimane cicloturistiche: manifestazioni che si svolgono in più giornate con chilometri giornalieri non superiori ai 120 chilometri, pedalabili a medie non superiori ai 25 km/orari complessivi; possono essere previste anche prove cicloamatoriali, riservate ai soli tesserati cicloamatoriali partecipanti alla Settimana;
- c) brevetti, randonné: manifestazioni che non presuppongono l'intervento diretto degli organi tecnici della Libertas Ciclismo e possono svolgersi in più giornate;

d) le pedalate ecologiche si svolgono con ogni tipo di bicicletta e con foggia di vestito o divisa sportiva e sono dirette a promuovere l'uso della bicicletta. I percorsi non devono essere particolarmente impegnativi e non superare il seguente chilometraggio:

1. pedalate di classe "A": km 10
2. pedalate di classe "B": km 30
3. pedalate di classe "C": km 60

L'andatura deve essere obbligatoriamente contenuta rispettivamente:

1. ai 15 km/ora max di media per le pedalate di classe "A" e "B"
2. ai 25 km/ora max di media per le pedalate di classe "C"

Le pedalate di classe "A" sono aperte a tutti i soggetti a partire dai 6 anni (i minori di 13 anni devono essere accompagnati da un adulto); quelle di classe "B" sono aperte ai soggetti a partire dal 13° anno di età (anno solare); quelle di classe "C" sono aperte ai soggetti a partire dal 13° anno di età (anno solare).

12.4.2.1 - Si prevede la possibilità di organizzare nelle manifestazioni cicloturistiche con partenze "alla francese": le partenze saranno scaglionate a gruppi di massimo 15 atleti ogni 30 secondi. Ogni atleta dovrà rispettare il codice della strada e la relativa segnaletica, in quanto deve considerarsi in escursione libera. Non viene prevista la presenza della Giuria e del Giudice di corsa; la società organizzatrice predisporrà massimo di tre persone qualificate ed identificabili con opportuno contrassegno "giudice di giornata", con il compito di verifica nei controlli intermedi, nella stesura delle classifiche e negli eventuali reclami. Saranno delegati a convalidare le classifiche e al loro inoltro. La società organizzatrice dovrà garantire sul percorso la presenza di 2 ambulanze con personale specializzato.

12.4.2.2 – Randonnée

Le Randonnées sono manifestazioni non agonistiche, con percorsi predefiniti di notevole lunghezza, che si svolgono sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti e sono disciplinate dal regolamento dell'Audax Club Parisienne.

- **PARTECIPAZIONE** Possono partecipare i tesserati con F.C.I. ed Enti di Promozione Sportiva che abbiano sottoscritto accordo con FCI per l'anno in corso o a Federazioni ciclistiche straniere regolarmente tesserati, in età compresa tra i 17 (anno solare) ed i 69 anni (anno solare). I Tesserati minorenni devono presentare dichiarazione di assenso da parte del genitore o di chi ne fa le veci e non possono iscriversi se non in compagnia di altro tesserato che si impegna ad accompagnarlo.

Possono partecipare, inoltre, non tesserati, in possesso di certificato medico di idoneità sportiva agonistica, in possesso di Tessera giornaliera, rilasciata dalla Società Organizzatrice.

La società organizzatrice dovrà disporre la presenza di un responsabile sanitario che avrà il compito di coordinare i mezzi di soccorso e di almeno un'ambulanza di soccorso, detta anche Tipo A, dotata delle necessarie apparecchiature di primo soccorso, rianimazione cardio-polmonare e supporto vitale avanzato posizionata ove sarà stabilito dal precitato responsabile. Tutti i partecipanti dovranno utilizzare un casco omologato.

- **RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE E RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA:** Ogni partecipante deve considerarsi in libera escursione personale, ha l'obbligo tassativo di rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada ed attenersi a tutte le disposizioni vigenti in

termini di sicurezza e tutela ambientale. In particolare: è obbligatorio l'uso del casco protettivo rigido regolarmente omologato, in tutte le fasi della manifestazione; in caso di illuminazione insufficiente, di pedalata in galleria o oltre il tramonto, il mezzo deve essere adeguatamente attrezzato di impianto illuminante, come da codice della strada in vigore.

Ogni partecipante deve affrontare il percorso previsto in maniera autonoma ed autogestita; se concessa dall'organizzazione, è ammessa la presenza di una automobile al seguito, che potrà fornire assistenza esclusivamente in punti adeguati lungo il percorso, in completa sicurezza, nel rispetto del codice della strada e comunque mai in movimento.

Gli organizzatori non possono in alcun caso essere ritenuti responsabili degli incidenti che dovessero accadere durante tutto lo svolgimento. Non è prevista la presenza della Giuria.

- **PERCORSI** Saranno considerate Randonnée le cicloturistiche con percorso di lunghezza minima di 200 km, da percorrere a velocità controllata, sulla base delle tabelle predisposte dagli organizzatori. Tutti i partecipanti, devono essere a conoscenza del fatto che non esiste alcun obbligo da parte dell'organizzazione di presidiare o di segnalare in maniera completa le strade percorse ed attraversate dai partecipanti, hanno l'obbligo di munirsi di adeguato roadbook o traccia GPS e di rispettare il tragitto previsto.

- **CONTROLLI** E' compito della Società Organizzatrice predisporre e curare tutte le attività per i controlli. La Società Organizzatrice deve fornire ai partecipanti la "Carta del Brevetto" su cui saranno registrati i dati del controllo; deve inoltre fornire le tabelle di marcia e la descrizione completa del percorso (roadbook), con le informazioni logistiche e relative alla tutela della sicurezza. Deve essere previsto un numero minimo di controlli per come di seguito: n° 2 fino a 200 km – n° 3 fino a 300 km – n° 4 fino a 500 km – n° 5 fino a 750 km – n° 6 fino a 1000 km. Deve inoltre essere previsto almeno un controllo segreto fino a 300 Km o due controlli segreti oltre i 300 Km, non indicati sulla documentazione di viaggio. L'orario di apertura e chiusura dei controlli deve essere fissato in base alla media massima (25 Km/h) e minima (15 Km/h) consentite, con tolleranza fino al 10%.

- **PARTENZA** La partenza deve avvenire entro un'ora e mezza dall'orario stabilito per l'avvio della manifestazione e deve avvenire in gruppi con numero di componenti non superiore a dieci, col metodo "partenza alla francese".

- **CARTA DEL BREVETTO:** I partecipanti devono essere in possesso di una Carta del Brevetto con allegata la descrizione completa del percorso (roadbook), che dovrà essere presentata personalmente a tutti i controlli, da effettuare nelle località e negli intervalli orari indicati negli allegati. Non è previsto alcun tipo di assistenza meccanica, né ristori, per cui i partecipanti dovranno essere autonomi e provvedere personalmente quanto necessario per il buon esito della partecipazione al brevetto.

All'arrivo, la "Carta del Brevetto" deve essere consegnata all'organizzatore che dovrà provvedere al controllo delle registrazioni, omologazione del risultato e rilascio del brevetto.

- **RIFORNIMENTI:** La Società Organizzatrice deve provvedere ad indicare gli esercizi commerciali alimentari, accessibili nell'orario di passaggio dei randonneurs, dislocati in corrispondenza o nei pressi della località di controllo.

- **ALLOGGI:** Nelle Randonnée che si svolgono in un tempo superiore alle 24 ore, la Società Organizzatrice deve indicare un numero di strutture ricettive (Hotel, Pensioni, Residence, Ostelli, ecc...), adeguato al numero dei partecipanti, dislocati lungo il percorso e disponibili a prestare servizio continuo durante il tempo di passaggio dei randonneurs.

- **PREMIAZIONE:** Non è prevista classifica di alcun tipo; le Premiazioni Individuali sono vietate; le Premiazioni di Rappresentanza o di Gruppi sono a discrezione della Società Organizzatrice.

La Società può offrire a tutti i partecipanti oggetti ricordo od omaggi in natura, senza richiedere alcun corrispettivo in denaro.

Art. 13 – Caratteristiche percorsi gare fuori strada

Le gare fuori strada sono manifestazioni ciclistiche che si svolgono su tracciati prevalentemente sterrati, con varietà di tipi di fondo e con la presenza di significative variazioni di pendenza, in cui è possibile prevedere tratti asfaltati o in pavé per una lunghezza complessiva non superiore al 15% del totale del percorso.

Art. 13.1 – Disposizioni logistiche per le gare in fuori strada (MTB):

- la società organizzatrice è tenuta a segnalare in maniera efficace ed esaustiva il percorso di gara ed a vigilare sui bivi; tuttavia, essendo il percorso di gara esattamente indicato nel programma di corsa ed illustrato ai Direttori Sportivi, nessuna colpa potrà imputarsi alla società organizzatrice, relativamente ad eventuali errori di percorso;
- Il percorso deve essere interamente percorribile in bicicletta; deve la possibilità di percorrere tratti alternativi paralleli, in caso si preveda il rapido deterioramento di alcuni punti del percorso; in caso di presenza di lunghi in tratti single track, si devono prevedere spazi in cui sia possibile il sorpasso;
- il rifornimento e l'assistenza tecnica sono permessi solo nelle zone appositamente stabilite dall'organizzazione a tale scopo, che devono avere le seguenti caratteristiche:
 - essere posizionate in tratto pianeggiante o in salita, in spazi sufficientemente larghi;
 - devono essere almeno 2 nelle prove XCO, almeno 3 nelle prove XCP e XCM, equamente distribuite sul percorso;
 - devono prevedere un box al di fuori del percorso, per non ostacolare il passaggio;
 - devono essere accessibili solo a personale autorizzato, vietate al pubblico.
- Il percorso dovrà essere chiaramente fettucciato e segnalato con l'aiuto del sistema di frecciatura seguente:
 - frecce direzionali (frecce nere su pannello bianco o giallo fluorescente) segneranno i cambiamenti di direzione, gli incroci e tutte le situazioni potenzialmente pericolose. Le dimensioni minime delle frecce direzionali saranno di cm. 40 per 20 e dovranno essere piazzate ad un'altezza massima dal terreno di non più di mt. 1,5; le frecce devono essere posizionate sul lato destro del percorso, salvo che per le curve a destra, dove le stesse saranno sistemate, prima della curva e nella stessa, sul lato sinistro del percorso;
 - una freccia sarà piazzata 10 mt. prima di ogni incrocio, di ciascuna intersezione e 10 mt. dopo lo stesso, per confermare la giusta direzione da seguire;
 - un segnale con una X, che serve per comunicare la direzione sbagliata, dovrà essere posizionato bene in vista sulle possibili alternative errate del tracciato, a circa 3 m dall'incrocio;
 - in caso di possibile pericolo o difficoltà tecniche particolarmente elevate, una o più frecce rovesciate dirette verso il basso, (in numero da 1 a 3, in proporzione alla

gravità del pericolo) saranno posizionate a 10 e a 5 m prima ed in corrispondenza dell'ostacolo o della situazione potenzialmente pericolosa.

- ostacoli voluminosi devono essere protetti con balle di paglia o materassi;
- radici, ceppi o rocce scoperte sul tracciato devono essere evidenziate con vernice fluorescente biodegradabile;
- le zone di partenza e arrivo devono trovarsi in zone pianeggianti o in salita ed essere delimitati da transenne per un tratto di 100 m prima e 50 m dopo;
- è necessario prevedere la dotazione minima di una moto apripista e di una “moto scopa”;

Art. 13.2 – Tipologie di prove

13.2.1 - Prove di Cross Country

Le prove di Cross Country si svolgono su circuiti prevalentemente sterrati, da percorrere più volte. Si distinguono in:

- a) XCO (cross country olimpico): prevede partenza di gruppo e percorso di lunghezza compresa tra i 4 e i 6 km;
- b) XCC (short track): prevede partenza di gruppo e percorso di lunghezza massima 2 km
- c) XCE (eliminator): prevede partenza di gruppo e percorso di lunghezza compresa tra 400 e 1000 m, che può prevedere ostacoli naturali o artificiali, ma non deve contenere tratti in single track; il circuito deve essere fettucciato e prevedere luoghi di partenza ed arrivo differenziati.
- d) XCT (cross country a cronometro): prevede partenza individuale o di squadra e percorso di lunghezza compresa tra i 4 e i 25 km.

13.2.2 – Prove di Cross Country in linea

Le prove in linea si svolgono su tracciati di lunghezza compresa tra 25 e 60 km, con partenza ed arrivo nella stessa località. Per le prove XCP:

- il percorso non deve prevedere più passaggi sullo stesso luogo;
- è prevista una unica partenza di gruppo;
- è possibile prevedere la partenza a scaglioni, per esigenze organizzative e di sicurezza, laddove sia presente un rilevamento dei tempi mediante chip;

13.2.3 – Prove Marathon

Le prove marathon si svolgono su tracciati di lunghezza compresa tra 60 e 160 km (con distanze preferibilmente ridotte per la categoria donne, nel rispetto della distanza minima), con partenza ed arrivo nella stessa località. Per le prove marathon:

- il percorso non deve prevedere più passaggi sullo stesso luogo;
- è prevista una unica partenza di gruppo;
- è possibile prevedere la partenza a scaglioni, per esigenze organizzative e di sicurezza, laddove sia presente un rilevamento dei tempi mediante chip;

13.2.4 – Prove 24 h Endurance

Le prove 24 h endurance sono gare a staffetta o individuali, che si svolgono in un tempo prestabilito di 24 h (o in alternativa 12 h o 6 h), al termine del quale saranno dichiarati vincitori i corridori, o le squadre, che avranno completato il maggior numero di giri. Nelle prove 24h Endurance:

- i tracciati saranno di lunghezza compresa tra 5 e 10 km, interamente pedalabili, con una larghezza tale da consentire l'allineamento di almeno 10 atleti;
- ciascuna squadra può comprendere atleti M/F;
- la squadra è rappresentata gestita da un Capitano, individuato mediante opportuno distintivo consegnato dalla società organizzatrice;
- dovrà essere predisposta l'illuminazione dei tratti più pericolosi, durante le ore notturne;
- si dovranno prevedere 2 punti di assistenza meccanica sul percorso;
- la zona cambio deve avere larghezza sufficiente per agevolare i cambi;
- in caso di guasto, l'atleta dovrà completare il giro;
- le MTB dovranno essere dotate di un dispositivo di illuminazione anteriore da 10 W ed uno posteriore di colore rosso;
- è necessario prevedere un servizio cronometraggio con chip;
- è necessario prevedere la presenza di strutture adeguate per le esigenze particolari della manifestazione: vitto e alloggio per la Giuria, punti ristoro, docce, area attesa cambi, assistenza medica continua, box team.

Art. 13.3 – Manifestazioni cicloturistiche in MTB

Le prove cicloturistiche in MTB sono manifestazioni non competitive che si svolgono su percorsi prevalentemente sterrati, con l'utilizzo di una bici da fuoristrada.

Esse possono essere aperte a tutti, solo se su tracciati inferiori a 20 km, ed ai maggiori di 18 anni per lunghezze maggiori; i partecipanti dovranno essere comunque dotati di certificato medico di idoneità sportiva ed indossare il casco omologato. Per le manifestazioni cicloturistiche:

- l'organizzazione deve disporre almeno un ristoro per tutti i partecipanti all'arrivo;
- saranno stilate classifiche a partecipazione, per società.

Art. 14 - Direttore di corsa

In ciascuna manifestazione, il Direttore di corsa ed il vice Direttore di corsa abilitati sono designati (per ciascun percorso) dalla società organizzatrice, con sottoscrizione per accettazione da parte degli stessi.

Ad esso spetta l'accertamento preventivo delle condizioni del percorso e la rispondenza dello stesso alle esigenze di sicurezza per i corridori e per il seguito nella fase di organizzazione della corsa stessa, oltre all'osservanza in particolare di quanto prescritto nel presente Regolamento.

Stabilite le misure da adottarsi in merito a quanto precede, il Direttore di corsa ne coordinerà l'esecuzione d'intesa con la scorta della polizia stradale e con il gruppo di staffette motociclistiche della società organizzatrice.

La direzione di corsa comporta, inoltre, una continua verifica delle condizioni del percorso utilizzando le staffette motociclistiche e le vetture che aprono e chiudono la corsa, da assicurarsi costantemente a mezzo radio o diverso mezzo di comunicazione.

Al Direttore di corsa compete altresì la verifica della presenza prima della partenza e durante la corsa, delle vetture del medico di corsa e della autoambulanza di servizio, verificandone le attrezzature richieste unitamente al medico di gara.

Dopo la scadenza del tempo massimo e non oltre 30 minuti dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente il Direttore di corsa/di organizzazione presenterà il proprio rapporto al Presidente di Giuria in materia

sia d'incidenti verificatisi, sia di segnalazione di infrazioni registrate per l'adozione dei provvedimenti di competenza in materia disciplinare e tecnico-organizzativa.

In tutte le corse iscritte nel calendario tutte le questioni di natura organizzativa sono affidate alla competenza del Direttore di corsa nel rispetto del presente regolamento.

Il Direttore di corsa deve essere consultato dalla società organizzatrice in sede di predisposizione del programma tecnico di corsa, affinché possano essere previste le necessarie misure di sicurezza da adottare a titolo attivo o passivo.

L'assenza del Direttore di corsa e l'impossibilità della sua sostituzione comporta l'annullamento della corsa ed il ritiro da parte del collegio di Giuria.

Il Direttore di corsa può avere la collaborazione di più vice Direttori, ugualmente designati dalla società organizzatrice, che svolgeranno il proprio compito secondo le disposizioni emanate dal Direttore di corsa titolare.

Spetta al Direttore di corsa:

- autorizzare le vetture e le moto al seguito secondo le norme dettate dal presente regolamento assumendone la responsabilità;
- verificare la presenza al raduno di partenza del medico di corsa e della autoambulanza al seguito;
- verificare alla vigilia se le Aziende Sanitarie Locali dei centri attraversati abbiano dato conferma a quanto preventivamente richiesto dalla società organizzatrice;
- verificare la rispondenza del raduno di partenza alle esigenze di sicurezza e di funzionalità;
- accertare che la segnaletica stabilita sia stata collocata in modo appropriato;
- controllare se nella località di arrivo sia stato posto in opera tutto quanto è previsto dalle specifiche disposizioni organizzative a riguardo;
- contattare preventivamente il responsabile della scorta di polizia stradale o della scorta tecnica, il medico di servizio designato, l'ente proprietario dell'autoambulanza per coordinare preventivamente le misure di sicurezza relative;
- emanare le disposizioni necessarie alle staffette motociclistiche prima della partenza nel rispetto dei compiti propri e di quelle della scorta tecnica o della polizia;
- verificare l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione della gara e nell'eventuale sospensione (o limitazione) del traffico, di cui deve portare con se copia conforme per l'intera durata della gara. Nella riunione preliminare spetta al Direttore di corsa portare a conoscenza del collegio di giuria e dei dirigenti di società i particolari organizzativi adottati in conformità del presente regolamento e di quello particolare di corsa;
- è attribuita al Direttore di Corsa la responsabilità dell'osservanza delle norme contenute nel dispositivo di autorizzazione allo svolgimento della gara da parte del competente organo statale, disponendo in caso di assenza della scorta della polizia stradale e di quella tecnica l'annullamento della gara;
- in assenza del Direttore di Corsa la Società organizzatrice provvederà alla sua sostituzione o con uno dei vice Direttori di Corsa o con altro Direttore di Corsa parimenti abilitato;
- l'impossibilità della sostituzione comporta l'annullamento della corsa e l'abbandono della stessa da parte del Collegio di Giuria.

Art. 15 – Collegio di Giuria

- Al Collegio di Giuria spetta l'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, da riportare nei verbali di gara che avranno valore probante, salvo prova contraria.
- Le decisioni di Giuria debbono essere adottate collegialmente a porte chiuse con la esclusione della presenza di qualsiasi altra persona.
- Il Collegio di Giuria è composto da almeno tre giudici iscritti all'albo nazionale dei Giudici Libertas, nominati per ogni singola competizione dalla Commissione di Giustizia territoriale, a cui vengono affidati i seguenti compiti:
 - Presidente di Giuria
 - Componente di Giuria
 - Giudice di Partenza/Arrivo
- Il collegio di Giuria ha l'obbligo di presenziare a tutte le operazioni preliminari, alle fasi della partenza e allo svolgimento della manifestazione nei modi ritenuti più opportuni;
- Si considererà terminato il servizio di giuria solo quando sia stato ultimato il verbale di gara.
- La Giuria ha l'obbligo di riportare nel verbale tutti gli accadimenti di gara, ivi compresi i nominativi di partecipanti vittime di incidenti e allegare il referto del medico di gara.

Art. 15.1 - Il Presidente di Giuria - obblighi e mansioni

Il Presidente di Giuria ha l'obbligo di

- assegnare nella riunione preliminare che precede la manifestazione, i compiti che debbono svolgere i componenti designati e la loro ubicazione nel corso della gara;
- stabilire con il Direttore di Gara quanto necessario per garantire il regolare svolgimento della manifestazione in ottemperanza alle disposizioni tecniche e giuridiche previste nel programma gara e nelle autorizzazioni dell'autorità competente;
- disporre l'effettuazione e le verifiche formali sui documenti e requisiti (Tessere) dei concorrenti ammessi in gara;
- verificare la funzionalità dei servizi messi a disposizione dall'organizzazione;
- concordare con il Direttore di Gara e gli altri componenti la Giuria la dislocazione delle vetture di assistenza e del servizio medico e sanitario;
- stabilire, in caso di particolari condizioni climatiche avverse o in caso di massicce partecipazioni non preventiva ed in contrasto con la ricezione logistica del tracciato di gara, previo accordo con il Direttore di Gara, e nel rispetto delle e autorizzazioni concesse dall'autorità preposta, stabilire delle integrazioni al programma della manifestazione senza tuttavia modificarle la sostanza delle autorizzazioni di legge;
- adottare gli adempimenti di competenza, previsti dalle norme del regolamento anti-doping;
- trasmettere entro il termine perentorio di giorni cinque tutta la documentazione all'organo omologante competente;
- disporre l'abbandono della manifestazione da parte del Collegio di giuria, qualora si ravvisi l'assenza delle autorizzazioni previste per legge o/e del servizio sanitario e medico.

Art. 15.2 - I Componenti di Giuria - obblighi e mansioni

I componenti della Giuria devono:

- partecipare alla riunione del collegio di Giuria, per la ripartizione dei compiti, da tenersi prima della gara;
- provvedere alle operazioni preliminari di partenza;
- rilevare ogni infrazione, da chiunque commessa, prima, durante e dopo la gara, limitatamente ai fatti inerenti la competizione sportiva con facoltà di espulsione immediata dalla manifestazione i concorrenti rei di infrazioni;
- far rispettare le disposizioni regolamentari nel corso della competizione;
- partecipare alle riunioni del collegio di giuria, da tenersi alla scadenza del tempo massimo previsto, evidenziando le infrazioni rilevate e adottando le sanzioni previste in relazione ai fatti di gara.

Art. 15.3 - Il Giudice di partenza- obblighi e mansioni

Il Giudice di partenza ha i seguenti obblighi:

- fare in modo che le operazioni di partenza si svolgano con puntualità e nel rispetto del programma di gara;
- controllare che i concorrenti firmino personalmente il foglio di partenza dove è prescritto, che si presentino in abbigliamento corretto e che abbiano posizionato il numero in modo visibile e nel modo previsto;
- vietare l'utilizzo di maglie campioni non pertinenti il tipo di manifestazione e titolo;
- procedere all'appello dei concorrenti ed al loro incolonnamento per la partenza dare l'autorizzazione della partenza dopo aver ottemperato alle procedure di cui ai precedenti punti consegnare al Presidente di Giuria l'elenco aggiornato dei partenti le mansioni di giudice di partenza possono essere svolte dal giudice di arrivo nelle gare a cronometro il giudice di partenza deve essere coadiuvato da un cronometrista ufficiale che ne disciplina le partenze.

Art. 15.4 - Il Giudice di Arrivo - obblighi e mansioni

Il giudice di arrivo ha i seguenti obblighi:

- precedere in tempo utile l'arrivo dei corridori per accertarsi che ci siano le condizioni idonee per rilevare l'ordine di arrivo;
- rilevare l'arrivo dei concorrenti attenendosi al rilevamento sulla linea del traguardo;
- redigere l'ordine di arrivo e renderlo pubblico con l'indicazione dell'ora di affissione, consegnandone copia al Presidente di Giuria;
- avvalersi della collaborazione di altro o altri giudici con i quali devono essere a priori stabilite le modalità di collaborazione denunciare alla giuria le eventuali irregolarità riscontrate sia nel corso dell'arrivo che della gara di cui testimone il giudice di arrivo;
- su richiesta del Presidente di Giuria, può svolgere nel corso della competizione le mansioni di componente, fino al momento in cui abbandona la gara per portarsi nella zona del traguardo. Gli arrivi si giudicano sul punto più avanzato della ruota anteriore con la tangente elevata verticalmente al di sopra della linea di arrivo. Nelle gare a cronometro il giudice di arrivo dovrà essere coadiuvato da cronometrista ufficiale per il rilevamento dei tempi.

Art. 16 - Servizio Medico

Art. 16.1 - Nello svolgimento dell'attività amatoriale, la Società organizzatrice deve disporre la presenza in corsa di un Medico di gara e di almeno un'autoambulanza, dotata delle necessarie apparecchiature atte ad assicurare il primo soccorso, le quali dovranno essere controllate prima della partenza da parte dello stesso Medico di gara, alla presenza del Direttore di Corsa.

Art. 16.2 - Il Direttore di Corsa dovrà accertarsi preventivamente dell'identità del Medico di gara.

Art. 16.3 - L'opera del Medico di gara dovrà essere prestata dall'ora di inizio delle operazioni di partenza fino alla scadenza del tempo massimo, sia per le corse di un giorno, sia per quelle a tappe. Soltanto al Medico di gara compete la assistenza sanitaria durante la manifestazione. Il Medico di gara ha la competenza esclusiva per stabilire la eventuale continuazione della corsa, per i corridori vittime di cadute o di altre cause. Il mancato rispetto del divieto a continuare la corsa comporta l'espulsione o l'esclusione da parte della Giuria, su denuncia verbale del Medico di gara nel corso della gara stessa, confermata con atto scritto al termine, consegnato al Presidente di Giuria, per essere allegato alla documentazione da trasmettere al Giudice Unico.

Art. 16.4 - Il Medico di gara dovrà indossare un bracciale o un pettorale o altro indumento che consenta di identificare la sua funzione in ogni momento da parte di qualsiasi tesserato al seguito della corsa.

La vettura del Medico di gara occuperà nella fase iniziale la posizione che precede le vetture delle Società ammesse al seguito e successiva a quella della dirigenza di corsa (Direttore di corsa o Presidente Giuria, a seconda che si tratti di corsa regionale, oppure nazionale/internazionale). Durante la corsa, il Medico di gara deciderà quale sia la posizione più idonea per lo svolgimento delle sue funzioni, in relazione alla natura del percorso e compatibilmente con le esigenze della circolazione dei veicoli in corsa.

Art. 16.5 - Il Direttore di Corsa ed il Medico di gara dovranno curare in ogni momento della corsa i necessari contatti reciproci e con l'autoambulanza al seguito.

La mancanza della presenza di autoambulanza attrezzata e/o del Medico di corsa comporta in maniera assoluta l'annullamento della corsa, da parte del Direttore di Corsa, previa comunicazione scritta al Presidente di Giuria. Tale comunicazione, di cui il Presidente di Giuria dovrà limitarsi a prenderne atto, sarà trasmessa, unitamente al proprio verbale al Giudice Sportivo per il seguito di competenza. Spetta al Giudice Sportivo verificare sulla base degli atti trasmessi dal Presidente di Giuria, se nella decisione di annullamento della gara siano state osservate tutte le norme sopra indicate. A seguito di comunicazione scritta del direttore di corsa, il collegio di Giuria dovrà abbandonare la gara.

Le disposizioni predette saranno applicate anche nello svolgimento dell'attività cicloturistica (raduni, attività di fondo, ecc.) di livello nazionale/internazionale.

Nell'organizzazione di manifestazioni cicloturistiche di livello regionale è sufficiente la presenza di un servizio sanitario con, al seguito, almeno un'autoambulanza con personale idoneo. In questo caso, il responsabile della manifestazione potrà sostituire il direttore di corsa



PARTE TERZA

NORME DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 1 – Eventi di corsa

Al verificarsi di condizioni ambientali o di circostanze che si manifestino nel corso della gara o della tappa o manifestazione, che pongano in pericolo l'incolumità dei corridori e del seguito e/o la validità del risultato tecnico della corsa o della tappa, in tutte le gare, regionali, nazionali ed internazionali il Direttore di Corsa potrà decidere in qualsiasi momento, previa comunicazione al Presidente di Giuria, di:

- a) modificare il percorso se le condizioni di sicurezza lo garantiscano e la modifica sia preventivamente autorizzata dal competente organo amministrativo previo parere favorevole;
- b) neutralizzare temporaneamente la corsa o la tappa, quando la sosta della carovana, in considerazione delle condizioni ambientali, possa prevedersi assai limitata nel tempo e si dispongano dei mezzi per consentire la ripresa della corsa con la stessa situazione al momento della neutralizzazione, nel rispetto, comunque, della tutela fisica dei corridori;
- c) in relazione al punto del percorso ove si verificano le circostanze di pericolo, decidere per l'annullamento totale della corsa o della tappa con tutti i risultati intermedi fino al momento acquisiti, oppure dare una nuova partenza superato il luogo dell'incidente;
- d) in relazione al momento della corsa in cui si verifica l'incidente, considerare la corsa o la tappa terminata con il risultato registrato, avendo adottati i necessari provvedimenti sia per informare i corridori, sia per garantire la sicurezza dell'arrivo;
- e) dare una nuova partenza rispettando la situazione della corsa al momento della sospensione;
- f) considerare la corsa o la tappa come non disputata.

Dell'annullamento della corsa dopo la sua partenza, come previsto dalla lettera c) del presente articolo, o di mancata disputa, di cui alla successiva lettera f) dello stesso articolo, il Giudice Unico, dovrà, sulla base della documentazione trasmessagli dal Presidente di Giuria, dare atto con proprio comunicato.

Art. 2 - Scorta tecnica

Qualora abbia a mancare sia la scorta della polizia stradale, che la scorta tecnica di motociclisti abilitati, secondo quanto disposto dall'autorizzazione allo svolgimento della corsa, il Direttore di Corsa disporrà l'annullamento della gara dandone comunicazione ai Dirigenti, ai partecipanti ed al Presidente di Giuria, che dovranno limitarsi a prenderne atto.

Art. 3 - Passaggi a livello

Il superamento dei passaggi a livello chiusi è vietato dalle norme del codice della strada e da quelle della sicurezza per i corridori e per il seguito.

Oltre alle sanzioni previste dalle norme di legge, la Giuria o i suoi componenti dovranno adottare, nei confronti di chi non rispetti tali norme, la sanzione della espulsione o della esclusione dalla corsa. In relazione a quanto precede sono fissate le seguenti prescrizioni:

- 1) nel caso di fuga di uno o più corridori fermati da un passaggio a livello chiuso, che si riapre prima dell'arrivo di uno o più inseguitori, non è richiesta l'adozione di alcun provvedimento, dovendosi considerare la circostanza come incidente di corsa;
- 2) se uno o più corridori in fuga con oltre 30" di vantaggio sono fermati dalla chiusura del passaggio a livello e raggiunti prima della riapertura da uno o più inseguitori, la corsa dovrà essere neutralizzata e data una nuova partenza con gli stessi distacchi, dopo aver fatto passare gli automezzi al seguito. Se il vantaggio dei fuggitivi fosse inferiore ai 30" nessun provvedimento dovrà essere adottato, considerando il fatto quale incidente di corsa;
- 3) se uno o più corridori superano il passaggio a livello prima della sua chiusura e uno o più inseguitori sono fermati dalla chiusura del passaggio a livello, non è adottato alcun provvedimento e la chiusura del passaggio a livello è considerata come incidente di corsa;
- 4) le situazioni di carattere eccezionale che possono crearsi (eccessiva durata di chiusura del passaggio a livello, ecc.) saranno risolte dalla giuria inappellabilmente. Tali decisioni dovranno essere rese note al Direttore di Corsa.

Art. 4 - Doveri dei concorrenti/partecipanti corridori

I corridori sono tenuti durante la corsa al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri concorrenti, del seguito della corsa e degli spettatori. Oltre alle norme del Codice della Strada dovranno osservare le regole sportive di cui debbono essere informati.

Essi sono tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso.

Dovranno rispettare le disposizioni e le segnalazioni della Direzione di Corsa, dei componenti la Giuria in macchina ed in moto, dove prevista, delle forze dell'ordine o di quelle disposte sul percorso stesso.

Sul piano sportivo la loro condotta deve essere ispirata a criteri di assoluta lealtà per evitare l'infrazione delle regole contemplate dal presente regolamento e dagli allegati prospetti, relativi alle infrazioni e sanzioni.

Art. 5 - Disposizioni logistiche

Tutte le corse debbono essere precedute da un automezzo recante un cartello di dimensioni tali da essere visibile per tutti, recante la iscrizione "Inizio gara ciclistica". Altro automezzo dovrà chiudere la corsa con cartello recante l'iscrizione "Fine gara ciclistica".

I cartelli dovranno essere di colore bianco con lettere in colore nero, in applicazione di quanto stabilisce l'art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495. Per le corse che si disputano in circuito chiuso al traffico la società organizzatrice potrà adottare misure alternative in relazione alle caratteristiche del percorso.

In tutte le corse di un giorno ed a tappe, iscritte nei calendari nazionale ed internazionale prima della linea di arrivo deve essere previsto possibilmente sul lato destro dell'arrivo una apertura nella

protezione che consenta alle vetture del seguito la loro deviazione, in un parcheggio il più possibile adiacente alla linea di arrivo. L'impossibilità della deviazione delle vetture prima della linea di arrivo dovrà essere riportata nel regolamento speciale di corsa approvato dalla Struttura Amatoriale Nazionale.

Sono esclusi dalla deviazione, che dovrà essere disciplinata da un addetto alla organizzazione, facilmente identificabile, soltanto le seguenti auto/moto:

- 1 "Inizio gara ciclistica"
- 2 Polizia Stradale e/o Scorta Tecnica
- 3 Direttore di corsa
- 4 Componenti di Giuria
- 5 Medico di gara
- 6 Ambulanza/e
- 7 "Fine gara ciclistica"

Nelle corse regionali tale deviazione è raccomandata, ma è consentito un provvedimento alternativo, nell'impossibilità di disporre l'adozione.

I Fotografi ed i Cineoperatori su motociclette al seguito della corsa/manifestazione ed in genere tutti i conduttori di automezzi debbono obbligatoriamente prendere, quando prevista, la deviazione per le vetture al seguito e rispettare le disposizioni emanate dal Direttore di Corsa o dal Presidente e Componenti di Giuria, pena una sanzione o la loro esclusione dalla corsa o la loro sospensione nelle corse a tappe.

Spetta alla Giuria denunciare all'organo omologante i casi di violazione alla disposizione di cui sopra.

I Dirigenti di società potranno seguire la corsa sulla propria vettura tecnica.

Essi rispondono del loro comportamento nei confronti del Direttore di Corsa e del Presidente e dei componenti di Giuria, pena l'adozione del provvedimento di esclusione dalla corsa o di sospensione nel corso di gara a tappe, e, nei casi più gravi, denuncia all'organo di giustizia competente.

Essi potranno svolgere l'assistenza tecnica e la loro attività unicamente nelle forme stabilite e svolgere la propria attività nel rispetto delle norme tecnico-disciplinari.

In caso di incidente ai propri corridori dovranno chiedere l'assistenza del Medico di gara ed attenersi alle decisioni del sanitario stesso circa la prosecuzione della corsa.

La conoscenza del regolamento di corsa, del percorso, della collocazione di centri ospedalieri e di soccorso è assolutamente obbligatoria.

Art. 6 - Auto e moto al seguito

Per essere autorizzati al seguito di una corsa dovrà essere formulata richiesta al Direttore di Corsa/di organizzazione, nel caso di corsa regionale o nazionale o di manifestazione cicloturistica nazionale; al Responsabile della manifestazione nelle manifestazioni cicloturistiche regionali.

Il titolare dell'automezzo riceverà due contrassegni ufficiali da applicarsi uno davanti e uno dietro l'automezzo stesso.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Direttore di Corsa/di organizzazione e/o dal Responsabile della manifestazione che assume ogni responsabilità circa la loro ammissione ed il comportamento delle persone a bordo.

L'elenco delle vetture ammesse dovrà essere custodito dalla Società organizzatrice e potrà essere esaminato dalla Giuria in caso di necessità.

I distintivi ufficiali devono essere numerati in ordine progressivo e rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) bianco, per il Direttore di Corsa.
- b) rosso, per la Giuria, per il giudice di arrivo e l'ispettore antidoping ove questi segua la corsa;
- c) azzurro, per la Stampa (e servizi fotografici, Radio, TV);
- d) azzurro con la trasversale rossa: per i Motociclisti in servizio informazione stampa;
- e) giallo, per le Società;
- f) rosa, per l'Organizzazione, le staffette motociclistiche ed i suoi servizi;
- g) bianco, con croce bordata di rosso: per i servizi sanitari (Medico ed autoambulanza);

I veicoli inizio e fine corsa sono contraddistinti dai cartelli prescritti dall'art.360 del DPR 16/12/1992 n. 495. Per la carovana pubblicitaria si adotteranno distintivi quadrati con numerazione indipendente. Le autovetture neutre che svolgono l'assistenza tecnica sono contraddistinte da due bandiere di colore giallo.

I contrassegni nazionali, regionali e provinciali devono avere le stesse dimensioni e si differenziano tra di loro esclusivamente per il carattere nazionale, regionale o provinciale.

I titolari delle autorizzazioni delle auto e delle moto al seguito rispondono disciplinariamente del comportamento delle persone ospitate. Essi sono tenuti al più assoluto rispetto delle norme di disciplina e di sicurezza contenute nel presente regolamento, e di quelle del codice della strada.

Nelle gare/manifestazioni a tappe e di un giorno nazionali e internazionali, gli Organizzatori devono provvedere a far sì che le vetture per la Giuria e per il Direttore di Corsa, ove possibile, abbiano il tetto apribile. Obbligatorio per il Presidente di Giuria.

È richiesta la presenza, con esclusione delle auto dell'organizzazione, di un automezzo per i corridori ritirati sufficientemente idoneo.

Gli organizzatori, per la concessione dell'autorizzazione agli automezzi, dovranno tenere conto delle seguenti disposizioni, con l'avvertenza che nessuna vettura può portare a bordo un numero di persone superiore ai posti consentiti.

1) Per il Direttore di Corsa deve essere prevista una sola vettura. In questa vettura dovrà essere lasciato un posto per un componente della Giuria nell'eventualità di un guasto alla vettura che occupava in precedenza. Deve essere predisposta una vettura per ciascuno dei collaboratori del Direttore di Corsa;

2) Per la Giuria, devono essere previste vetture e moto, in funzione della composizione del collegio di Giuria. Sulla vettura del Presidente di Giuria dovrà essere lasciato un posto libero per il Direttore di corsa nell'eventualità di un guasto alla vettura che occupava in precedenza. In dette vetture potranno essere sistemate altre persone (non più di una per vettura) aventi effettivi incarichi nell'organizzazione, con l'esclusione della stampa. Nell'assegnazione dei posti si dovrà tenere conto della necessità delle tre vetture di spostarsi, sostare o procedere a seconda del servizio da svolgere;

3) Per il Medico di gara, deve essere prevista una vettura. In questa vettura possono trovare posto esclusivamente le persone addette al servizio designate dallo stesso Medico di gara.

4) Per ogni Società con almeno 5 corridori partecipanti (10 nell'attività di fondo cicloturistico), può essere una vettura ammessa al seguito della corsa (se presente un proprio Dirigente tesserato alla F.C.I.). Gli automezzi delle Società devono marciare rispettando la numerazione progressiva risultante dal sorteggio effettuato dal Direttore di Corsa prima della partenza, alla presenza dei rappresentanti della Società ammessa nelle corse di un giorno o secondo la classifica dopo la prima tappa nelle corse a tappe.

5) L'altezza massima prevista per le autovetture delle società è mt. 1,66; questa altezza deve essere rispettata anche dalle autovetture dell'organizzazione che precedono o seguono immediatamente i corridori. In particolare, quelle in servizio per: cambio ruote, Giuria, Direzione di Corsa, Medico di gara e Strutture e Commissioni Tecniche.

Nelle gare internazionali e nazionali, gli automezzi che superano l'altezza di metri 1,66, sono ammessi, ma sono obbligati a seguire la gara in coda alla carovana.

Art. 7 - Norme comportamentali e composizione della carovana

Durante la corsa le vetture delle squadre si posizioneranno dietro la vettura del Presidente di Giuria, o dal Giudice da questi delegato.

Gli occupanti dei veicoli devono attenersi in ogni circostanza alle istruzioni della Direzione di Corsa.

Può essere concessa l'autorizzazione alla presenza in gara a moto e/o scooters di cilindrata non inferiore ai 125 cc. I conducenti delle moto, tesserati e *non* svolgeranno i compiti organizzativi che saranno loro affidati dal Direttore di Corsa.

Il Direttore di Corsa o il Componente della Giuria provvederanno ad escludere dal seguito di una gara/manifestazione le persone che, a bordo di una vettura ufficiale, non intendano attenersi alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni impartite dagli stessi.

Tutte le vetture sono autorizzate a portare scritte pubblicitarie in corsa.

Gli organizzatori possono allestire una carovana pubblicitaria, composta da una colonna di veicoli debitamente scortata, che dovrà precedere i corridori di almeno mezz'ora. Dai veicoli della carovana non può essere lanciato materiale pubblicitario. Nessuna vettura della carovana pubblicitaria può inserirsi nel contesto della corsa. Il numero distintivo assegnato stabilisce l'ordine di marcia.

Nelle gare di un giorno ed a tappe, l'ordine di marcia degli automezzi è il seguente:

1. Inizio corsa (cartello previsto dall'art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495);
2. Stampa (disco azzurro);
3. Vettura neutra (bandiera gialla);
4. Radio corsa;
5. Vice Direttore di Corsa (disco bianco);
6. Prima vettura giuria (disco rosso);
7. Corridori;
8. Seconda vettura giuria (disco rosso);
9. Direttore di Corsa (disco bianco);
10. Vettura neutra (bandiera gialla);
11. Medico di gara;
12. Componenti Strutture Libertas Ciclismo (disco Libertas);
13. Automezzi società aventi corridori in corsa secondo l'ordine di estrazione a sorte (disco giallo);
14. Organizzazione (disco rosa);

15. Giudice di Arrivo (disco rosso);
16. Autoambulanza (croce rossa);
17. Fine corsa (cartello prescritto dall'art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495);

Durante la corsa la collocazione degli automezzi autorizzati ad esclusione di quello del medico di gara, potrà essere modificata dal Presidente di Giuria nelle gare nazionali ed internazionali, dal Direttore di corsa nelle gare regionali, secondo le circostanze e nel rispetto delle norme di protezione e di sicurezza dei corridori, del seguito e degli spettatori.

La vettura del Direttore di Corsa ha la precedenza su tutti i veicoli ammessi al seguito e può spostarsi ad insindacabile criterio del Direttore stesso.

Le vetture dei Componenti la Giuria hanno la precedenza su tutte le altre vetture, possono spostarsi secondo le necessità e gli accordi intercorsi fra gli stessi componenti.

I conducenti delle auto e delle moto al seguito delle corse dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a. procedere sul lato destro della strada, salvo che al momento del sorpasso dei corridori che deve essere autorizzato dalla Giuria, nelle gare nazionali ed internazionali, dal Direttore di Corsa o in sua assenza da un Componente del Collegio di Giuria, nelle gare regionali, ed effettuato con l'adozione dei necessari criteri di prudenza;
- b. occupare sempre una posizione di almeno 100 metri prima della testa dei corridori;
- c. non intromettersi fra due gruppi di corridori fino a quando non siano separati da almeno un minuto e solo dopo specifica autorizzazione;
- d. superare con tempismo e con la necessaria velocità, per non costituire alcun vantaggio per i corridori superati;
- e. non sorpassare per alcun motivo i corridori negli ultimi 10 km;
- f. manifestare il proprio intendimento di procedere al sorpasso lanciando segnali alternati ai preposti alla direzione della corsa.

Art. 8 - Controlli antidoping

In qualsiasi tipo di manifestazione gli organizzatori sono tenuti a prevedere un addetto organizzativo antidoping. Gli organizzatori sono tenuti a predisporre nelle vicinanze dell'arrivo una sala per prelievi dei liquidi biologici che deve tassativamente possedere i requisiti e tutte le dotazioni previste dalla normativa di cui al sito ufficiale del CONI, in particolare:

1. essere esclusivamente riservata per il controllo antidoping
2. assicurare la privacy e la confidenzialità dell'atleta
3. essere accessibile solo a personale autorizzato
4. assicurare la sicurezza necessaria per il deposito delle attrezzature
5. la Sala dei Controlli Antidoping deve:
 - a. essere composta da un'area per l'attesa dotata di posti a sedere
 - b. da uno spazio separato per la parte amministrativa dotato di tavolo e sedie
 - c. l'area e lo spazio devono essere adiacenti ad un bagno sufficientemente ampio per poter osservare la produzione del campione
 - d. includere un lavabo per lavarsi le mani;
 - e. essere ampio abbastanza da contenere oltre agli atleti anche il personale autorizzato;
 - f. essere ubicata in relazione alla posizione dove si effettuano le notifiche od al campo di gara.

Altresì nel locale devono essere messi a disposizione dall'Organizzatore:

1. Sapone per lavare le mani

2. Asciugamani di carta in rotoli
3. Cestino per la Spazzatura
4. Buste per la spazzatura
5. Bottiglie da 50 cl in confezioni sigillate di acqua naturale e frizzante e/o bevande non alcoliche



PARTE QUARTA

AREA DISCIPLINARE-SANZIONATORIA

ART. 1 - Principi generali

Le infrazioni si dividono:

- a) disciplinari;
- b) tecnico-organizzative;
- c) relative ai fatti di corsa.

Le **infrazioni disciplinari** concernono violazioni alle norme di correttezza o di etica sportiva senza produrre alcuna influenza sullo svolgimento o sul risultato delle gare. Esse sono riservate in via esclusiva al giudizio del Collegio di Giuria.

Le **Infrazioni tecnico-organizzative**, pur verificandosi nell'ambito di svolgimento delle corse non comportano alcun esito sul loro risultato tecnico. La competenza a giudicare è del Collegio di Giuria provinciale, regionale o nazionale per le rispettive gare di pertinenza.

Le **infrazioni relative ai fatti di corsa**, sono quelle che producono effetti in grado di modificare il suo risultato.

Le relative sanzioni sono di esclusiva competenza del Collegio di Giuria; le stesse devono essere comunicate insieme al verbale di gara alla Commissione di pertinenza.

Le infrazioni alle norme del presente regolamento, relativamente ai fatti di corsa, concernenti rispettivamente le gare iscritte nei calendari regionali, sono punite con le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione
- b) Ammenda
- c) Retrocessione nell'ordine di arrivo
- d) Penalizzazione in termini di tempo
- e) Espulsione dalla gara
- f) Esclusione dall'ordine di arrivo
- g) Sospensione temporanea
- h) Divieto di partenza

Art. 1.1 - L'ammonizione

L'ammonizione è la sanzione disciplinare da applicare alle infrazioni di entità tale, da non richiedere l'applicazione delle sanzioni che vengono inflitte a Corridori, Dirigenti di Società e ad ogni altro Tesserato.

Essa può essere adottata durante la corsa da ciascuno dei Componenti di Giuria.

Deve essere inflitta dal Direttore di Corsa, nei confronti dei conducenti delle vetture ufficiali al seguito, sul piano della tutela della sicurezza e incolumità del partecipante alla gara stessa.

Inoltre, i Componenti di Giuria, per quanto possibile, dovranno a puro titolo di prevenzione avvertire il tesserato che sta per commettere una infrazione, invitandolo ad astenersi da tale comportamento, o contestare, quando ciò si renda utile e necessario, l'infrazione già commessa. L'ammonizione deve considerarsi fine a se stessa e non può comportare alcuna conseguenza quando l'infrazione non sia stata ripetuta da parte dello stesso corridore. La ripetizione della stessa infrazione da parte del medesimo corridore, successivamente ad ammonizione inflitta comporta l'adozione della sanzione prevista.

Art. 1.2 - Le Ammende

Le ammende relative ad infrazione per fatti di corsa inflitte dalla Giuria devono essere versate all'organizzatore, nelle gare di un giorno, entro 30 giorni della notifica del provvedimento (raccomandata A.R.); nelle gare a tappe, prima della partenza della tappa successiva e, per l'ultima, al termine della stessa, a mezzo di apposito c.c.p., dandone tempestiva comunicazione alla Commissione di Giustizia competente.

L'organizzatore provvederà quindi a versare l'importo totale delle ammende riscosse alla Segreteria

Generale del CNS Libertas, dandone comunicazione alla Commissione di Giustizia Nazionale entro 10 giorni dal termine della manifestazione, allegando l'attestato del versamento e l'elenco riepilogativo e motivando le eventuali ammende non riscosse.

Art. 1.3 - Retrocessione dall'ordine d'arrivo

Retrocedere vuol dire cambiare la posizione nell'ordine di arrivo del corridore che si intende punire, retrocedendolo fino all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte.

La retrocessione va applicata ai corridori di qualsiasi categoria che abbiano commesso una delle seguenti infrazioni:

- a) irregolare e/o volontà di ostacolare o danneggiare uno o più avversari nell'ultimo km;
- b) illecito aiuto ricevuto da concorrente nell'ultimo km

Art. 1.4 - Penalizzazione in termini di tempo

La penalizzazione consiste nell'addizionare al tempo realmente impiegato ai fini della formazione della classifica parziale e di quella generale nelle corse a tappe, l'ulteriore tempo rappresentato dalla misura della sanzione stessa. Essa va applicata al corridore, alla coppia od alla squadra per violazione del presente Regolamento.

La Giuria, in presenza di altri casi di particolare gravità che abbiano influito sul risultato della gara, potrà decidere di applicare la penalizzazione anche sull'ordine di arrivo.

Art. 1.5 - Espulsione

L'espulsione dalla gara va applicata ai corridori di qualsiasi categoria colpevoli delle seguenti infrazioni:

- a) traino o trasporto con qualsiasi mezzo
- b) scia ripetuta o per lungo tratto dietro un veicolo
- c) aiuti dati o ricevuti
- d) frode in corsa con cambiamento di percorso

e) frode in corsa sotto forma di sostituzione con altra persona. (espulsione dalla gara e denuncia agli organi di giustizia per frode sportiva)
L'espulsione dalla gara è applicata dal componente di Giuria non appena constatata l'infrazione.

Art. 1.6 - Esclusione del corridore dall'ordine di arrivo

L'esclusione del corridore dall'ordine di arrivo è applicata dalla Giuria quando l'infrazione sia stata accertata dopo la conclusione della gara.

L'esclusione dall'ordine di arrivo va altresì applicata al corridore colpevole di:

- a) avere usato mezzi fraudolenti;
- b) uso di mezzi sleali particolarmente gravi per impedire ad altro concorrente di superarlo all'arrivo;

L'esclusione dall'ordine di arrivo priva il corridore escluso del diritto all'attribuzione di qualsiasi premio.

Art. 1.7 - Sospensione temporanea

La sospensione temporanea viene applicata dal Collegio di Giuria competente. La sospensione decorre dal giorno successivo al ricevimento della notifica del provvedimento al soggetto stesso (mediante raccomandata A.R.).

Art. 1.8 - Divieto di partenza

Il provvedimento di divieto di partenza viene adottato dalla Giuria, anche a mezzo di suo singolo componente, nei seguenti casi stabiliti:

- a) mancanza del casco o casco non regolamentare;
- b) mancanza del/i numero/i dorsale/i e/o al casco;
- c) applicazione dei numeri in posizione diversa da quella stabilita dagli organizzatori e dalla Giuria o alterazione della dimensione degli stessi;
- d) abbigliamento di gara non conforme;
- e) presentarsi alla partenza non indossando la maglia di Campione Nazionale, Regionale e Provinciale della propria specialità e categoria;
- f) presentarsi alla partenza con mezzo non conforme;
- g) utilizzo di mezzi radio ricetrasmittenti o simili non consentiti.

Oltre alle sanzioni sopra citate, è di competenza della Giuria l'adozione della penalizzazione in tempo in tutte le tappe, oltre quelle a cronometro.

Art. 2 - Reclami e denunce

Le eventuali infrazioni per fatti di corsa, commesse durante lo svolgimento della corsa/manifestazione, devono essere comunicate alla Commissione di pertinenza per il seguito di competenza.

Avverso lo svolgimento e la classificazione della corsa, può essere presentato reclamo al Collegio di Giuria entro *30 minuti* dall'ora di affissione dell'ordine di arrivo, nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) essere formulato in maniera corretta ed in forma scritta;
- 2) essere sottoscritto dall'interessato o da un componente tesserato del Consiglio Direttivo della società di appartenenza dell'interessato;
- 3) essere accompagnato dal pagamento della tassa di € 100,00 (Cento/00), da versare alla società organizzatrice, il cui importo sarà utilizzato interamente per l'ulteriore lavoro svolto dai Giudici del Collegio di Giuria;

4) produrre la necessaria documentazione, con elementi probatori a sostegno del ricorso;

La decisione adottata, in merito al reclamo avverso all'ordine di arrivo, dovrà essere diffusa a mezzo di apposito comunicato della Giuria. Contro tale decisione, potrà essere proposto appello in seconda e definitiva istanza alla Commissione Provinciale, Regionale o Nazionale di pertinenza, nel rispetto delle modalità di seguito riportate:

- a) essere redatto in forma scritta;
- b) essere sottoscritto dal Presidente della società interessata;
- c) essere presentato entro il termine di cinque (5) giorni dalla data di svolgimento della gara, a mezzo raccomandata A.R.;
- d) essere accompagnato dalla tassa di appello di € 200,00 (Duecento/00), da versare alla società organizzatrice, il cui importo sarà utilizzato interamente per l'ulteriore lavoro svolto dai componenti della Commissione competente;
- e) producendo la necessaria documentazione a sostegno dell'appello, non già presentata in sede di reclamo.

Art. 3 - Elenco provvedimenti sanzionatori individuali da applicare per fatti avvenuti durante le manifestazioni competitive

(per quanto non previsto, si applica la tabella del Regolamento di Giustizia della F.C.I.)

- 1.** Traino con qualsiasi mezzo - Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e 15 giorni di sospensione;
- 2.** Allontanamento o deviazione volontari dal percorso di gara, traendone vantaggio, col tentativo di farsi classificare, senza aver compiuto l'intero percorso in bicicletta - Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e un mese di sospensione;
- 3.** Allontanamento involontario dal percorso di gara, traendone vantaggio - Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo;
- 4.** Spinte da persone a bordo di mezzi motorizzati - Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e due settimane di sospensione;
- 5.** Spinte a catena preordinate - Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e un mese di sospensione;
- 6.** Spinte prolungate e/o da persone appiedate - Espulsione dalla gara o esclusione dall'ordine di arrivo e sospensione di una settimana;
- 7.** Spinta data o ricevuta fra concorrenti (per entrambi i colpevoli anche della stessa A.S.D).
- 1^a infrazione: ammonizione;

- 2^a infrazione: espulsione dalla corsa ed esclusione dall'ordine di arrivo, anche quando l'infrazione si verifica nell'ultimo chilometro;
- 8.** Spinta data o ricevuta da concorrente ritirato che si inframmette in corsa o di altro corridore estraneo alla competizione che si intromette in corsa - Espulsione dalla corsa e esclusione dall'ordine di arrivo e un mese di sospensione per entrambi i colpevoli;
- 9.** Appoggio o slancio da mezzi motorizzati.
 - 1^a infrazione: ammonizione;
 - 2^a infrazione: espulsione dalla corsa e/o esclusione dall'ordine di arrivo e fino a 15 giorni di sospensione;
- 10.** Sfruttamento prolungato della scia di mezzo motorizzato o ripetuto per tratti minori - Espulsione dalla corsa e esclusione dall'ordine di arrivo e 15 giorni di sospensione;
- 11.** Sfruttamento della scia per breve tratto (inferiore a metri 100) - Una settimana di sospensione;
- 12.** Inosservanza delle disposizioni della Giuria, del Direttore di Gara, concernenti anche la circolazione dei veicoli in corsa - 15 giorni di sospensione;
- 13.** Azione scorretta ai danni di concorrenti in gara - Sospensione fino ad un mese. In casi gravi esclusione dall'ordine di arrivo;
- 14.** Azione scorretta a danno di concorrenti durante le volate per traguardi volanti o della montagna - Retrocessione nell'ordine di arrivo del traguardo volante o della montagna e sospensione da 15 ai 30 giorni;
- 15.** Azione scorretta a danno di concorrenti durante la volata del traguardo finale e nell'ultimo chilometro (deviazione della linea prescelta) - Retrocessione all'ultimo posto del gruppo di appartenenza e 15 giorni di sospensione
- 16.** Rifornimento abusivo - 1^a infrazione ammonizione - 2^a infrazione una domenica di sospensione;
- 17.** Rifornimento di corridori con mezzi in movimento - Una settimana di sospensione;
- 18.** Uso di recipienti di vetro - 15 giorni di sospensione;
- 19.** Lancio di recipienti di vetro - Espulsione dalla gara o esclusione dall'ordine di arrivo, denuncia all'organo omologante e da 15 a 30 giorni di sospensione;
- 20.** Cambio di ruota o di bicicletta non consentito - L'espulsione dalla corsa ed esclusione dall'ordine di arrivo e 15 giorni di sospensione - se effettuato fra concorrenti, il provvedimento si applica per entrambi;
- 21.** Cambio di ruota o di bicicletta in modo non regolamentare - Esclusione dall'ordine di arrivo e una settimana di sospensione;
- 22.** Mancata firma del foglio di partenza e di arrivo dove previsti - Una settimana di sospensione;
- 23.** Mancanza del casco o casco non regolamentare - Divieto di partenza;
- 24.** Rimozione del casco durante la gara o uso di casco senza sottogola od in maniera irregolare - Espulsione dalla manifestazione o esclusione dall'ordine di arrivo e 15 giorni di sospensione;
- 25.** Attraversamento di un passaggio a livello chiuso - Espulsione dalla manifestazione e esclusione dall'ordine di arrivo e 30 giorni di sospensione;
- 26.** Applicazione dei numeri in posizione diversa da quella stabilita dalla giuria o alterazione delle dimensioni dei numeri stessi - Divieto di partenza finché il numero non sia regolarizzato;
- 27.** Partecipazione come al punto precedente - Una settimana di sospensione;
- 28.** Ritardata presentazione alle operazioni di partenza nelle gare su strada - Esclusione dalla prova;

- 29.** Ritardata presentazione alle operazioni di partenza nelle gare su pista dopo il secondo appello - Esclusione dalla prova;
- 30.** Abbigliamento di gara non decoroso e/o indossare maglie riferite a titoli non confacenti alla manifestazione - Divieto di partenza o esclusione dalla manifestazione;
- 31.** Togliere le mani dal manubrio negli ultimi 200 metri in caso di arrivo in volata - Da una settimana ad un mese di sospensione, secondo la gravità dell'infrazione;
- 32.** Il mancato aggiornamento sul cartellino di 2^a serie delle vittorie conseguite - da 10 a 30 giorni di sospensione;
- 33.** Trasporto con qualsiasi mezzo - Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo;
- 34.** Accompagnatore esposto dal veicolo o che tiene materiale pronto fuori dal veicolo - Direttore sportivo o dirigente tesserato della Società: 1^a infrazione ammonizione – 2^a infrazione 15 giorni di sospensione – 3^a infrazione un mese di sospensione;
- 35.** Presentarsi alla partenza con bicicletta non attinente all'attività praticata - Partenza rifiutata;
- 36.** Utilizzo in corsa di bicicletta non conforme - Espulsione o esclusione ordine di arrivo ed una settimana di sospensione;
- 37.** Slancio in volata - Fra compagni di squadra: infrazione all'ultimo chilometro retrocessione all'ultimo posto del gruppo - Fra corridori di squadre diverse: esclusione dall'ordine di arrivo;
- 38.** Ostruzione volontaria di un corridore – Espulsione;
- 39.** Frode, tentativo di frode, collusione tra corridori di squadre diverse - Espulsione o esclusione per ogni corridore coinvolto;
- 40.** Contegno irrispettoso verso membri ufficiali o di giuria o verso il pubblico - sospensione da 15 a 30 giorni. Nel caso si ritenga necessaria una sospensione superiore, denuncia alla al giudice nazionale;
- 41.** Offese verbali o scritte ad ufficiali di gara, dirigenti, organizzatori e pubblico - Sospensione da 15 a 30 giorni. Nel caso si ritenga necessaria una sospensione superiore, denuncia alla Procura nazionale;
- 42.** Doppio passaggio sulla linea di arrivo nel senso di marcia, indossando il numero dorsale.
- 1^a infrazione: ammonizione – 2^a infrazione sospensione di una settimana – 3 infrazione sospensione di 15 giorni;
- 43.** Passare a vie di fatto con ufficiali in gara, dirigenti, organizzatori e pubblico - Denuncia agli Organi di Giustizia;
- 44.** Passare alle vie di fatto fra concorrenti - Espulsione di tutti i coinvolti, un mese di squalifica e denuncia da parte dell'organo omologante agli Organi di Giustizia;
- 45.** Provocazione di manifestazioni ostili verso ufficiali di gara, dirigenti ed organizzatori - Denuncia agli Organi di Giustizia;
- 46.** Falsa dichiarazione allo scopo di partecipazione ad una gara alla quale non si avrebbe diritto - Denuncia agli Organi di Giustizia;
- 47.** Partecipazione ad una gara durante il periodo di sospensione dall'attività - denuncia agli Organi di Giustizia;
- 48.** Mancata restituzione premi indebitamente percepiti - Denuncia agli Organi di Giustizia;
- 49.** Turpiloquio, bestemmia ed atti scorretti - da 8 a 15 giorni di sospensione;
- 50.** Non togliersi il numero dopo essersi ritirato - 1^a infrazione: ammonizione, 2^a infrazione: 8 giorni di sospensione;
- 51.** Inframmettenza di corridori fuori gara - 8 giorni di sospensione.

